Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 120° — Numero 311

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Mercoledì, 14 novembre 1979

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA

Annuo	con supplementi ordinari	L. **60.000**
Semestrale	» » »	» **32.000**
Trimestrale	» » »	» **17.000**
Annuo	senza supplementi ordinari	L. **46.500**
Semestrale	» » »	» **24.500**
Trimestrale	» » »	» **12.700**

Un fascicolo L. **200** - Supplementi ordinari: L. **250** per ogni sedicesimo o frazione di esso.
Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA

Annuo L. 40.000 - Semestrale L. 22.000 - Trimestrale L. 12.000
Un fascicolo L. 200 per ogni sedicesimo o frazione di esso.
Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento e dei fascicoli separati sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro); presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

AVVISO AGLI INSERZIONISTI

Si comunica che l'Ufficio Inserzioni sarà trasferito da via XX Settembre (Ministero del Tesoro) alla Sede centrale dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, in Roma, piazza Verdi n. 10, telefono n. 8508, ove dal 20 novembre p.v. dovranno essere inviati o consegnati gli avvisi da pubblicare sulla Parte II della «Gazzetta Ufficiale» o sul «Foglio degli annunzi legali» della provincia di Roma.

SOMMARIO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA

COMUNICATI

Venerdì 5 ottobre 1979 il Presidente della Repubblica ha ricevuto al palazzo del Quirinale S.E. Omar Oussedik, ambasciatore d'Algeria, il quale gli ha presentato le lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato.

(8897)

Venerdì 5 ottobre 1979 il Presidente della Repubblica ha ricevuto al palazzo del Quirinale S.E. Roberto Mulet del Valle, ambasciatore di Cuba, il quale gli ha presentato le lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato.

(8898)

Il 25 ottobre 1979 il Presidente della Repubblica ha ricevuto al palazzo del Quirinale S.E. Nestor Coll Blasini, ambasciatore del Venezuela, il quale gli ha presentato le lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato.

(9675)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 12 novembre 1979, n. **573.**

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 settembre 1979, n. 439, concernente conferimento di fondi al Banco di Napoli, al Banco di Sicilia, al Banco di Sardegna ed al Credito industriale sardo e collocamento di obbligazioni emesse dagli istituti di credito industriale.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' convertito in legge il decreto-legge 14 settembre 1979, n. 439, concernente conferimento di fondi al Banco di Napoli, al Banco di Sicilia, al Banco di Sardegna ed al Credito industriale sardo e collocamento di obbligazioni emesse dagli istituti di credito industriale, con le seguenti modificazioni:

l'articolo 1 *è sostituito dal seguente*:

« E' autorizzata la spesa di lire 283 miliardi, ripartita in ragione di lire 250 miliardi nell'anno finanziario 1979 e lire 33 miliardi nell'anno finanziario 1980, per effettuare conferimenti in favore dei seguenti istituti di credito, per gli importi per ciascuno di essi indicati:

Banco di Napoli: lire 107 miliardi, di cui lire 100 miliardi nell'anno 1979 e lire 7 miliardi nell'anno 1980;

Banco di Sicilia: lire 73 miliardi, di cui lire 50 miliardi nell'anno 1979 e lire 23 miliardi nell'anno 1980;

Credito industriale sardo: lire 103 miliardi, di cui lire 100 miliardi nell'anno 1979 e lire 3 miliardi nell'anno 1980 »;

all'articolo 2, *primo comma, le parole*: « , Il Banco di Sicilia ed il Banco di Sardegna », *sono sostituite dalle seguenti*: « ed il Banco di Sicilia »;

l'articolo 5 *è sostituito dal seguente*:

« Le autorizzazioni di cui all'articolo 1 della legge 5 dicembre 1978, n. 787, se relative a società consortili aventi per oggetto la sottoscrizione di azioni e di obbligazioni convertibili emesse da imprese industriali di rilevante interesse generale nel settore della chimica, per aumenti di capitale ed emissioni di obbligazioni convertibili connessi a piani di risanamento delle imprese medesime presentati al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato entro il 15 ottobre 1979, saranno rilasciate dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio.

Dallo stesso Comitato interministeriale saranno altresì rilasciate le autorizzazioni previste dal primo comma dell'articolo 5 della legge 5 dicembre 1978, n. 787, concernenti crediti verso imprese industriali di rilevante interesse generale nel settore della chimica per il cui

risanamento intervengono società consortili ai sensi degli articoli 1 e 4 della medesima legge, limitatamente ai piani di risanamento presentati al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato entro il 15 ottobre 1979 »;

all'articolo 6, *primo comma, le parole*: 265 miliardi, *sono sostituite dalle seguenti*: 250 miliardi;

l'articolo 7 *è soppresso.*

Art. 2.

Restano validi gli atti ed i provvedimenti, compresi gli impegni di spesa e i pagamenti, adottati in applicazione del decreto-legge 26 maggio 1979, n. 162, il cui onere resta imputato sulla autorizzazione di spesa prevista dal decreto-legge 14 settembre 1979, n. 439, nei limiti di cui all'articolo 1 di detto decreto-legge n. 439 del 1979, come modificato dalla presente legge.

Il Banco di Sardegna dovrà restituire al Tesoro dello Stato l'importo di quindici miliardi, già corrisposto, entro quindici giorni dall'entrata in vigore della presente legge, senza oneri di interessi.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 12 novembre 1979

PERTINI

COSSIGA — PANDOLFI — ANDREATTA

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO

DECRETO-LEGGE 12 novembre 1979, n. **574**.

Modificazioni al regime fiscale di taluni prodotti petroliferi e disposizioni sui consumi energetici.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 77 della Costituzione;

Visto il decreto-legge 14 settembre 1979, n. 438, recante disposizioni per il contenimento dei consumi energetici;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di disporre modificazioni dell'imposizione fiscale su taluni prodotti petroliferi, nonché di dettare disposizioni per il contenimento dei consumi energetici, contestualmente regolando gli effetti della previgente disciplina;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri delle finanze, del bilancio e della programmazione economica, del tesoro, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del turismo e dello spettacolo;

Decreta:

Capo I

DISPOSIZIONI DI CARATTERE FISCALE

Art. 1.

L'imposta di fabbricazione e la corrispondente sovrimposta di confine sui seguenti prodotti petroliferi sono aumentate come segue:

benzine speciali diverse dall'acqua ragia minerale, benzina e petrolio diverso da quello lampante, da L. 41.212 a L. 47.320 per quintale;

oli da gas, da L. 15.000 a L. 18.000 per quintale;

oli lubrificanti bianchi, da L. 15.700 a L. 20.000 per quintale;

oli lubrificanti diversi da quelli bianchi, da L. 15.000 a L. 18.000 per quintale;

estratti aromatici e prodotti di composizione simile, da L. 15.000 a L. 18.000 per quintale.

L'aliquota ridotta dell'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine prevista dalla lettera *B*), punto 1), della tabella *B*), allegata alla legge 19 marzo 1973, n. 32, e successive modificazioni, per la benzina acquistata dai turisti, è sospesa con effetto dal 1° gennaio 1980. Dalla data da cui hanno effetto le disposizioni del presente decreto non possono essere più venduti buoni benzina per turisti.

L'aliquota ridotta dell'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine prevista dalla lettera *F*), punto 2), della tabella *B*, allegata alla legge 19 marzo 1973, n. 32, modificata, da ultimo, con il decreto-legge 10 giugno 1977, n. 287, convertito nella legge 1° agosto 1977, n. 492, per gli oli da gas da usare direttamente come combustibile per il riscaldamento di locali e per gli altri usi previsti, è soppressa.

Per gli usi indicati nella predetta lettera *F*), punto 2), si applica l'aliquota prevista dal precedente punto 1) della stessa lettera *F*) ed il relativo trattamento fiscale.

L'aliquota ridotta di imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine prevista dalla lettera *G*), punto 1), della tabella *B*, allegata alla legge 19 marzo 1973, n. 32, per gli oli da gas e per gli oli combustibili speciali destinati al consumo per le prove sperimentali e per il collaudo di motori di autoveicoli, di aviazione e marini, nonché per la revisione dei motori di aviazione, è soppressa.

L'aliquota ridotta d'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine prevista dalla lettera *E*), punto 1), della tabella *B*, allegata alla legge 19 marzo 1973, n. 32, modificata, da ultimo, con il decreto-legge 8 ottobre 1976, n. 691, convertito, con modificazioni, nella legge 30 novembre 1976, n. 786, per il prodotto denominato jet fuel JP/4 destinato all'Amministrazione della difesa, è aumentata da lire 4.121,20 a L. 4.732 per quintale, relativamente al quantitativo eccedente il contingente annuo di tonnellate 18.000, sulle quali è dovuta l'imposta nella misura normale stabilita per la benzina.

L'imposta di fabbricazione e la corrispondente sovrimposta di confine sui gas di petrolio liquefatti per

autotrazione e per uso combustione sono aumentate rispettivamente da L. 35.126 a L. 37.640 per quintale, e da L. 2.000 a L. 2.450 per quintale.

Art. 2.

L'imposta di consumo e la corrispondente sovrimposta di confine sul gas metano usato come carburante nell'autotrazione e come combustibile per impieghi diversi da quelli delle imprese industriali e artigiane sono aumentate, rispettivamente, da L. 107,13 a L. 122,45 per metro cubo e da L. 30 e L. 36,5 per metro cubo.

I maggiori introiti derivanti dall'applicazione del presente articolo e di quello precedente sono riservati allo Stato.

Art. 3.

Gli aumenti di aliquote stabiliti con il precedente art. 1 si applicano anche ai prodotti estratti dalle raffinerie, dai depositi doganali e da quelli ad essi assimilati o importati col pagamento dell'imposta nella precedente misura, posseduti, alla data da cui hanno effetto le disposizioni del presente decreto, in quantità superiore a 20 quintali, dagli esercenti depositi di oli minerali per uso commerciale, stazioni di servizio ed impianti di distribuzione stradale di carburanti.

Art. 4.

Le vaseline gregge ed i residui paraffinosi greggi provenienti, le une e gli altri, dalla distillazione di oli greggi di petrolio paraffinosi ed aventi colore naturale superiore a 8, secondo il metodo ASTM D 1500, agli effetti della imposta di fabbricazione, sono assoggettati allo stesso trattamento fiscale previsto per gli oli combustibili diversi da quelli speciali, densi, quando sono destinati all'uso di combustione.

E' soppressa la letera *N*) della tabella *B* allegata alla legge 19 marzo 1973, n. 32.

Per l'etere metilterbutilico assoggettato all'imposta di fabbricazione ed alla corrispondente sovrimposta di confine con l'art. 10 del decreto-legge 23 dicembre 1977, n. 936, convertito, con modificazioni, nella legge 23 febbraio 1978, n. 38, si applica il regime dei cali previsto per i gas di petrolio liquefatti.

Art. 5.

La concessione per l'impianto e per l'esercizio dei depositi di oli minerali e loro derivati compresi i gas di petrolio liquefatti, per uso commerciale, può essere accordata solo a soggetti aventi adeguata capacità tecnico-organizzativa ed economica atta a garantire la regolare gestione dell'impianto e del deposito.

Sulle domande intese ad ottenere la concessione di cui al precedente comma, di competenza del prefetto, deve essere sentito il parere del competente comando di Corpo della guardia di finanza, oltre ai pareri previsti dall'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1955, n. 620 e dell'art. 2 della legge 7 maggio 1965, n. 460.

Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano anche per le concessioni di competenza degli organi regionali e non riguardano gli impianti di distribuzione automatica di carburante per uso di autotrazione.

Art. 6.

L'art. 3 del decreto-legge 5 maggio 1957, n. 271, convertito, con modificazioni, nella legge 2 luglio 1957, n. 474, è sostituito dal seguente:

« I titolari dei depositi di oli minerali, delle stazioni di servizio e degli apparecchi di distribuzione automatica di carburanti in genere, di cui al primo e secondo comma del precedente art. 1, devono essere muniti di apposita licenza, soggetta al solo diritto di bollo e rilasciata dall'ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione, e sono obbligati alla tenuta del registro di carico e scarico. I registri di carico e scarico, corredati dai certificati di provenienza della merce, devono essere restituiti al competente ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione appena esauriti, per la rinnovazione.

Della licenza di cui al comma precedente devono essere muniti anche i titolari dei depositi di oli minerali sottoposti alle prescrizioni della legge doganale per i depositi di proprietà privata nonché dei depositi di gas di petrolio liquefatti per uso commerciale. Detta licenza è rilasciata dalla circoscrizione doganale o dall'ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione, secondo la rispettiva competenza.

La licenza di esercizio di cui ai commi precedenti è valida per un triennio dalla data del rilascio ed il suo rinnovo deve essere richiesto dal soggetto interessato entro il termine di scadenza; in caso di ritardo si applica la pena pecuniaria da L. 50.000 a L. 300.000.

Nel caso previsto dal secondo comma dell'art. 25 del regolamento per l'esecuzione del regio decreto-legge 2 novembre 1933, n. 1741, approvato con regio decreto 20 luglio 1934, n. 1303, la licenza viene rilasciata al locatario, al quale incombe l'obbligo della tenuta del registro di carico e scarico.

Il titolare della concessione ed il locatario sono, agli effetti fiscali, solidalmente responsabili per gli obblighi derivanti dalla gestione del deposito.

La licenza d'esercizio dei depositi per uso commerciale viene sospesa dal dirigente dell'ufficio che l'ha rilasciata nei confronti dell'impianto il cui titolare o legale rappresentante sia stato rinviato a giudizio per violazioni commesse nella gestione del predetto impianto costituenti delitti, punibili con la reclusione non inferiore nel minimo ad un anno, a termini del presente decreto o delle leggi in materia doganale.

La condanna, con sentenza passata in giudicato, per una delle predette violazioni, importa la revoca della licenza di esercizio nonché la esclusione dal rilascio di altra licenza per un periodo di cinque anni ».

Art. 7.

All'art. 12 del decreto-legge 28 febbraio 1939, n. 334, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739, è aggiunto il seguente comma:

« I prodotti petroliferi finiti possono essere trasferiti, sotto vincolo di bolletta di cauzione, ad altre raffinerie a ciclo completo, a scopo di immagazzinamento, secondo le modalità stabilite dal Ministro delle finanze ».

Art. 8.

Le operazioni di miscelazioni previste dalla lettera *H* della tabella *C* allegata al decreto-legge 23 ottobre 1964, n. 989, convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 1964, n. 1350, sono subordinate alla osservanza delle modalità stabilite dal Ministro delle finanze.

Art. 9.

L'ultimo comma dell'art. 13 del decreto-legge 28 febbraio 1939, n. 334, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739, è sostituito dal seguente:

« L'amministrazione finanziaria può consentire che i prodotti petroliferi siano estratti dai magazzini contemplati dal presente articolo, sotto vincolo di bolletta a cauzione, per l'esportazione o per particolari impieghi ammessi ad agevolazioni fiscali; i trasferimenti in cauzione ad altri magazzini similari possono essere consentiti solo se giustificati sotto l'aspetto economico od operativo e sotto l'osservanza delle modalità stabilite dal Ministro delle finanze ».

Art. 10.

Il quinto comma dell'art. 4 della legge 23 gennaio 1970, n. 9, è sostituito dal seguente:

« L'ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione o la circoscrizione doganale, secondo la rispettiva competenza, può consentire che, sotto vigilanza finanziaria continuativa, i prodotti di cui ai commi precedenti, compresi quelli contenuti nelle miscele e residui oleosi, nonché i prodotti petroliferi ed i gas di petrolio liquefatti, da soli o contenuti nei materiali residuali dei serbatoi di stoccaggio o delle lavorazioni petrolifere e petrolchimiche, riconosciuti non utilizzabili, siano dispersi in modo da non poter essere ricuperati ovvero siano distrutti mediante combustione e senza utilizzazione del calore. In tali casi si considerano non avverati i presupposti delle relative obbligazioni tributarie. Qualora vengano destinati alla combustione con utilizzazione del calore si rende applicabile il trattamento previsto nel precedente comma, sotto l'osservanza delle modalità stabilite dal Ministro delle finanze ».

Art. 11.

I prodotti petroliferi custoditi nei depositi liberi di oli minerali, per uso commerciale, non possono essere trasferiti ad altri depositi similari.

Il trasferimento di prodotti petroliferi ad altri depositi liberi di oli minerali, per uso commerciale, può essere autorizzato solo per i depositi di capacità superiore ai 3.000 metri cubi che assolvono la funzione di rifornimento di altri depositi. L'autorizzazione, che può avere carattere di generalità anche per un solo prodotto, viene rilasciata dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito il Ministero delle finanze.

L'inosservanza delle disposizioni del presente articolo è punita con la pena pecuniaria da L. 1.000.000 a lire 5.000.000. Si applicano le disposizioni della legge 7 gennaio 1929, n. 4, e successive modificazioni.

Capo II

DISPOSIZIONI PER L'ESERCIZIO DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO

Art. 12.

Al fine di realizzare una politica di risparmio, mediante un uso più razionale dell'energia, l'esercizio degli impianti di produzione, distribuzione e utilizzazione di calore installati negli edifici di cui all'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1977, n. 1052, categorie da E 1 a E 7, è disciplinato dal presente decreto.

Le disposizioni del presente decreto non si applicano:

a) agli edifici edibiti a ricovero o cura di minori o anziani;

b) agli edifici classificati nella categoria E 3 e, limitatamente alle parti adibite a servizi senza interruzione giornaliera della attività, a quelli classificati nelle categorie E 2 ed E 5 del succitato decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1977, n. 1052;

c) alle sedi delle rappresentanze diplomatiche e di organizzazioni internazionali, che non siano ubicate in stabili condominiali.

Su iniziativa del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, il Ministro degli affari esteri promuove le opportune intese con le rappresentanze diplomatiche e le organizzazioni internazionali allo scopo di limitare i consumi energetici.

Art. 13.

Il territorio nazionale è suddiviso in sei zone climatiche così individuate:

zona *A*: comuni cui corrisponde un numero di gradi-giorno non superiore a 600;

zona *B*: comuni cui corrisponde un numero di gradi-giorno maggiore di 600 e non superiore a 900;

zona *C*: comuni cui corrisponde un numero di gradi-giorno maggiore di 900 e non superiore a 1.400;

zona *D*: comuni cui corrisponde un numero di gradi-giorno maggiore di 1.400 e non superiore a 2.100;

zona *E*: comuni cui corrisponde un numero di gradi-giorno maggiore di 2.100 e non superiore a 3.000;

zona *F*: comuni cui corrisponde un numero di gradi-giorno maggiore di 3.000.

Il valore dei gradi-giorno che individua la zona climatica di appartenenza di ogni comune è riportato nella tabella allegata.

Per i comuni non indicati nella tabella si adotta, con la procedura di cui all'art. 2 del decreto ministeriale 10 marzo 1977, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 36 del 6 febbraio 1978, il valore del comune riportato sulla tabella che sia più vicino in linea d'aria e sullo stesso versante, rettificato in aumento o in diminuzione di una quantità pari ad un centesimo del numero di giorni di durata convenzionale del periodo di riscaldamento per ogni metro di quota sul livello del mare in più o in meno. Qualora la differenza di livello non superi i 100 metri, non si apporta alcuna rettifica al valore del comune di riferimento.

Art. 14.

L'esercizio degli impianti di cui all'art. 12 e la durata giornaliera di attivazione dei medesimi sono consentiti nei seguenti periodi e nelle seguenti misure massime:

zona *A*: dal 1° dicembre al 15 marzo, ore 6 giornaliere;

zona *B*: dal 1° dicembre al 31 marzo, ore 8 giornaliere;

zona *C*: dal 15 novembre al 31 marzo, ore 10 giornaliere;

zona *D*: dal 1° novembre al 15 aprile, ore 12 giornaliere;

zona *E*: dal 15 ottobre al 15 aprile, ore 14 giornaliere;

zona *F*: nessuna limitazione.

E' consentito il frazionamento dell'orario giornaliero di riscaldamento in due o più sezioni.

La durata di attivazione degli impianti non ubicati nella zona *F* deve essere comunque compresa tra le ore 5 e le ore 23 di ciascun giorno.

Art. 15.

Gli impianti di riscaldamento di tipo a pannelli radianti incassati nell'opera muraria possono restare accesi anche durante l'orario compreso tra le ore 23 e le ore 5. Tali impianti non possono essere messi in funzione se non provvisti di apparecchiature di termoregolazione del tipo prescritto dalla legge 30 aprile 1976, n. 373.

Negli impianti di riscaldamento con produzione congiunta di acqua calda, la disciplina di cui ai precedenti articoli va riferita esclusivamente alla sezione di impianto che riguarda il riscaldamento degli ambienti.

Le centrali termiche di riscaldamento di quartiere o urbano senza produzione combinata, asservite a più edifici a mezzo di circuito primario, possono restare in funzione anche nell'orario compreso tra le ore 23 e le ore 5 al solo scopo di alimentare gli edifici di cui alle deroghe previste dal secondo comma dell'art. 12 per la produzione di acqua calda per usi igienico-sanitari, nonché per mantenere la temperatura dell'acqua nel circuito primario al valore necessario a garantire il funzionamento dei circuiti secondari nei tempi previsti.

Negli impianti riscaldati con calore proveniente da produzione combinata di elettricità e calore in forma di acqua calda, surriscaldata od a vapore, l'interruzione oraria non è mai richiesta nemmeno per la sezione di impianto che riguarda il riscaldamento ambientale, sempre che le centrali di scambio termico dei singoli edifici (sottocentrali) siano provviste di apparecchiature di termoregolazione del tipo prescritto dalla legge 30 aprile 1976, n. 373. Tali apparecchiature devono essere dotate di dispositivo di attenuazione a vapore sigillabile in funzione delle esigenze degli edifici. Il dispositivo di attenuazione deve consentire il funzionamento a regime normale nel periodo di attivazione fissato dall'art. 14 con le eventuali modifiche di cui all'art. 17, mentre nei periodi restanti deve consentire un funzionamento a carico attenuato. I periodi giornalieri di attenuazione sono stabiliti secondo il disposto dell'articolo 17 e per essi può essere tenuto conto delle esigenze della produzione elettrica. Durante i periodi di attenuazione non possono essere tenute in servizio, nelle centrali termiche di riscaldamento di più edifici a mezzo di circuito primario, caldaie semplici per eventuali integrazioni se non agli scopi previsti dal terzo comma.

Gli impianti alimentati con gas combustibile distribuito da reti possono rimanere in servizio ininterrottamente, senza interruzione giornaliera, purchè corredati da apparecchiature di termoregolazione del tipo prescritto dalla legge 30 aprile 1976, n. 373, con il dispositivo di attenuazione se di potenzialità superiore a centomila Kcal/h, con le stesse modalità di cui al precedente comma. In caso di potenzialità inferiore, l'utente deve provvedere, in alternativa alle apparecchiature di termoregolazione, allo spegnimento od attenuazione manuale per periodi di funzionamento non consentito dall'art. 14.

Art. 16.

In deroga a quanto previsto dall'art. 14, il presidente della giunta regionale e, nel territorio della regione autonoma Trentino-Alto Adige, i presidenti delle giunte provinciali di Trento e Bolzano, su proposta del sindaco, sentito il prefetto competente per territorio, possono aumentare i periodi di durata e le ore di esercizio degli impianti di riscaldamento, sia per i centri abitati sia per i singoli immobili. Il provvedimento ha validità stagionale.

Il sindaco, su conforme delibera, immediatamente esecutiva, della giunta comunale, può altresì autorizzare, per un periodo non superiore a quindici giorni, la modificazione della durata e degli orari giornalieri di esercizio degli impianti di cui al primo comma dell'art. 12, per comprovate esigenze ovvero per straordinarie situazioni climatiche.

Art. 17.

Entro quindici giorni dalla pubblicazione del presente decreto, il sindaco rende nota la zona climatica in cui è inserito il comune, il periodo di accensione degli impianti e le ore giornaliere di attivazione dei medesimi.

In tutti gli edifici di cui al primo comma dell'art. 12, l'amministratore e, dove questo manchi, gli utenti, sono tenuti ad esporre, presso ogni impianto centralizzato di produzione, distribuzione e utilizzazione di calore, una tabella contenente:

a) l'indicazione del periodo di cui al primo comma del presente articolo e dell'orario scelto ai sensi del terzo comma dell'art. 14;

b) le generalità e il domicilio del gestore dell'impianto, o la denominazione della ditta incaricata della gestione del medesimo, ovvero, dove questi manchino, le generalità degli utenti.

Il gestore, ovvero, dove questo manchi, tutti gli utenti sono tenuti al rispetto dell'orario e del periodo prescelto, nonché alla conservazione per almeno tre anni dei documenti relativi agli acquisti di gasolio effettuati dopo il 1° ottobre 1979.

Chiunque violi le disposizioni di cui al secondo e al terzo comma è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da lire centomila a lire un milione, commisurata alla potenza dell'im-

pianto. Alla stessa sanzione sono soggetti i fornitori che omettono o rifiutano di rilasciare la documentazione relativa agli acquisti di cui al terzo comma.

La sanzione amministrativa è applicata dal prefetto a seguito di rapporto degli organi di polizia amministrativa del comune. I relativi proventi sono devoluti al comune anche al fine di provvedere alle maggiori spese derivanti dal servizio di vigilanza.

Si applicano gli articoli 4, 5, 6, 8 e 9 della legge 24 dicembre 1975, n. 706.

Capo III

INTERVENTI STRAORDINARI NEL SETTORE ENERGETICO

Art. 18.

Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato è autorizzato ad erogare le somme necessarie a compensare il maggior onere derivante dalla necessità di assicurare, fino al limite di 50 miliardi, la completa copertura del fabbisogno di gasolio e, fino al limite di 7 miliardi, la completa copertura del fabbisogno di gas petrolio liquefatti mediante acquisti sul mercato internazionale.

Le somme sono erogate relativamente alle maggiori importazioni di gasolio e alle importazioni di gas petrolio liquefatti effettuate dopo il 15 settembre 1979 e sulla base dei criteri e secondo le modalità fissati dal Comitato interministeriale dei prezzi. Limitatamente al gasolio, le somme stesse sono erogate alle sole imprese importatrici a ciò autorizzate che abbiano adempiuto e che adempiano all'impegno di aumentare del 15 per cento i quantitativi programmati per l'immissione in consumo di gasolio, assunto in occasione della deliberazione del Comitato interministeriale dei prezzi del 27 luglio 1979.

Per le finalità di cui ai commi precedenti è autorizzata la spesa di complessivi 57 miliardi, da ripartirsi negli anni 1979 e 1980 e da iscriversi in apposito capitolo da istituire nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, denominato « Interventi diretti a compensare i maggiori oneri derivanti da importazioni straordinarie di prodotti petroliferi ».

Art. 19.

E' autorizzata la spesa di lire 100 miliardi, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1979, quale conferimento dello Stato al fondo di dotazione dell'Ente nazionale per l'energia elettrica (ENEL), di cui alla legge 7 maggio 1973, n. 253, e successive modificazioni.

Art. 20.

L'istallazione e l'esercizio di gruppi elettrogeni per la produzione di energia elettrica di soccorso, nelle aziende agricole, commerciali, artigianali, industriali, nonché negli ospedali e nelle case di cura, non è soggetta all'autorizzazione prevista dalla legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e successive modificazioni, a condizione che la potenza degli impianti non sia superiore a 200 kW.

Capo IV

DISPOSIZIONI VARIE E FINALI

Art. 21.

Spetta ai comuni assicurare l'osservanza delle disposizioni di cui al capo II del presente decreto.

Per accertare il rispetto degli orari e dei periodi di riscaldamento, nonché dell'avvenuta manutenzione degli impianti ai sensi della legge 30 aprile 1976, n. 373, e del relativo regolamento di esecuzione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1977, n. 1052, il comune ha facoltà di procedere in ogni momento a verifica mediante controllo. L'accesso ai locali dove è situato l'impianto di produzione del calore deve essere permesso agli organi di controllo, a loro richiesta.

Art. 22.

L'indennità spettante ai membri del comitato tecnico permanente dell'energia e l'indennità spettante ai membri della commissione per la sicurezza nucleare, nominati dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato con decreti ministeriali del 10 e del 13 agosto 1979 e con decreto ministeriale del 17 settembre 1979, sono determinate dallo stesso Ministro, di concerto con il Ministro del tesoro.

La relativa spesa è imputata al cap. 3534 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per il 1979.

Art. 23.

All'onere di complessive lire 157 miliardi, derivante dall'applicazione dei precedenti articoli 18 e 19 negli anni finanziari 1979 e 1980, si provvede mediante utilizzazione di una corrispondente quota delle maggiori entrate di cui al presente decreto.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 24.

Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati ed hanno efficacia i rapporti giuridici sorti in applicazione del decreto-legge 14 settembre 1979, n. 438.

Art. 25.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 novembre 1979

PERTINI

COSSIGA — REVIGLIO — ANDREATTA — PANDOLFI — BISAGLIA — D'AREZZO

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *novembre* 1979
Atti di Governo, registro n. 24, *foglio n.* 6

ALLEGATO

Comune	Provincia	Quota m.s.l.m.	Durata convenzionale del periodo di riscaldamento in giorni	Gradi giorno
Agrigento	—	230	120	970
Alassio	Savona	5	150	1.020
Alessandria	—	95	180	2.550
Amatrice	Rieti	955	180	3.040
Ancona	—	16	150	1.590
Aosta	—	583	180	2.750
Arezzo	—	296	170	1.950
Ariano Irpino	Avellino	780	180	2.440
Atri	Teramo	442	160	2.240
Auronzo	Belluno	864	210	3.960
Avellino	—	350	150	1.940
Bari	—	5	120	1.100
Belluno	—	383	195	3.000
Benevento	—	135	120	1.710
Bergamo	—	249	180	2.370
Bertinoro	Forlì	220	160	2.150
Biella	Vercelli	420	180	2.670
Bologna	—	55	180	2.170
Bolzano	—	262	195	2.580
Bormio	Sondrio	1.225	200	3.310
Bressanone	Bolzano	559	200	3.400
Cagliari	—	4	120	920
Camerino	Macerata	671	180	2.380
Caserta	—	68	130	1.220
Catania	—	10	120	690
Chieti	—	330	160	2.000
Como	—	201	180	2.400
Corleone	Palermo	542	130	1.340
Cosenza	—	237	130	1.020
Courmayeur	Aosta	1.224	210	3.620
Crotone	Catanzaro	8	120	930
Desenzano	Brescia	66	160	2.130
Desulo	Nuoro	891	160	2.250
Dobbiaco	Bolzano	1.243	240	5.300
Edolo	Brescia	699	190	2.760
Enna	—	931	160	2.080
Fabriano	Ancona	325	160	2.140
Firenze	—	50	180	1.800
Floresta	Messina	1.275	190	2.750
Foligno	Perugia	234	150	1.750
Foggia	—	76	120	1.380
Foppolo	Bergamo	1.508	240	5.100
Forlì	—	34	160	1.960
Gallipoli	Lecce	12	120	790
Genova	—	19	120	1.240
Gorizia	—	84	180	2.300
Iesi	Ancona	97	150	1.580
Imperia	—	22	120	1.120
Isola del Cantone	Genova	298	160	2.370
Ivrea	Torino	245	180	2.310
Lacedonia	Avellino	736	160	2.220
L'Aquila	—	714	180	2.670
La Spezia	—	3	150	1.390

Comune	Provincia	Quota m.s.l.m.	Durata convenzionale del periodo di riscaldamento in giorni	Gradi giorno
Lecce	—	51	120	1.030
Livorno	—	3	120	1.360
Lucera	Foggia	235	150	1.520
Macomer	Nuoro	563	150	1.610
Melfi	Potenza	531	160	1.800
Messina	—	3	120	330
Milano	—	121	180	2.340
Milazzo	Messina	1	120	320
Mineo	Catania	511	150	1.430
Mores	Sassari	366	130	1.350
Napoli	—	10	130	880
Norcia	Perugia	604	160	2.460
Ortisei	Bolzano	1.234	210	3.990
Padova	—	12	180	2.340
Palermo	—	14	120	690
Pavullo nel Frignano	Modena	682	180	2.750
Perugia	—	493	150	2.190
Pesaro	—	11	150	2.030
Pescara	—	4	150	1.600
Pescopagano	Potenza	954	160	2.980
Piacenza	—	61	180	2.540
Pienza	Siena	491	160	2.230
Pisa	—	5	150	1.380
Porretta Terme	Bologna	349	180	2.600
Potenza	—	819	150	2.500
Ravenna	—	4	150	2.160
Recoaro	Vicenza	450	180	2.960
Reggio Calabria	—	15	120	380
Rieti	—	405	160	2.200
Riposto	Catania	7	120	400
Roma	—	20	150	1.440
Salò	Brescia	75	160	2.420
Sassari	—	225	120	1.180
Sestola	Modena	1.020	180	3.290
Siena	—	322	170	2.000
Siracusa	—	17	105	620
Sondrio	—	307	180	2.480
Taranto	—	15	120	1.010
Tarvisio	Udine	732	200	3.750
Teramo	—	265	160	1.530
Torino	—	239	180	2.570
Trento	—	194	180	2.570
Treviso	—	15	180	2.160
Trieste	—	2	180	1.960
Tropea	Catanzaro	61	120	550
Udine	—	119	190	2.240
Urbino	Pesaro	485	180	2.360
Venezia	—	1	180	2.110
Verghereto	Forlì	812	180	2.550
Verona	—	59	150	2.050

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 maggio 1979.

Iscrizione nel ruolo speciale del quadro del naviglio militare dello Stato del battello « CP 5052 », in dotazione al Corpo delle capitanerie di porto.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 8 luglio 1926, n. 1178, sull'ordinamento della Marina militare, e successive modificazioni;

Visto il decreto interministeriale 13 maggio 1968 che detta le norme di attuazione del decreto presidenziale n. 585 del 6 marzo 1968;

Visto il decreto presidenziale n. 1199 del 31 dicembre 1973;

Sulla proposta del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro della marina mercantile;

Decreta:

Articolo unico

Il battello « CP 5052 », affidato in dotazione al Corpo delle capitanerie di porto per i compiti di polizia marittima, assistenza e salvataggio, viene iscritto nel ruolo speciale del naviglio per la vigilanza costiera del quadro del naviglio militare dello Stato, a decorrere dal 15 aprile 1979.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 18 maggio 1979

PERTINI

RUFFINI — PRETI

Registrato alla Corte dei conti, addì 1° ottobre 1979
Registro n. 30 Difesa, foglio n. 125

(9766)

DECRETO MINISTERIALE 18 luglio 1979.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Kalicorex » 4 fiale di liofilizzato × mg 100 + 4 fiale di solvente × mg 2 uso intramuscolare e della relativa categoria 4 flaconi di liofilizzato da mg 250 + 4 fiale di solvente da ml 10, uso endovenoso, della ditta Istituto farmaceutico Scalari S.r.l., in Trezzano sul Naviglio. (Decreto di revoca n. 5697/R).

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il provvedimento in data 15 maggio 1968, con il quale vennero registrate ai numeri 12911 e 12911/A rispettivamente la specialità medicinale denominata « Kalicorex » 4 fiale di liofilizzato × mg 100 + 4 fiale di solvente × ml 2 uso intramuscolare, nonchè la relativa categoria 4 flaconi di liofilizzato da mg 250 + 4 fiale di solvente da ml 10, uso endovenoso, a nome della ditta Istituto farmaceutico Scalari S.r.l., con sede in Trezzano sul Naviglio (Milano), via Leonardo da Vinci, prodotte presso l'officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che la suddetta specialità medicinale, in assenza di dati circa l'attività clinica dell'inosina e di ogni altra dimostrazione circa l'attività dell'associazione nelle indicazioni proposte, è da ritenersi terapeuticamente superata;

Ritenuto, pertanto, che nella specie ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 1), del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478, in quanto non sussistono più le condizioni in base alle quali la specialità fu autorizzata;

Viste le controdeduzioni presentate dalla ditta interessata;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

Sono revocate le registrazioni della specialità medicinale denominata « Kalicorex » 4 fiale di liofilizzato × mg 100 + 4 fiale di solvente × mg 2 uso intramuscolare e della relativa categoria 4 flaconi di liofilizzato da mg 250 + 4 fiale di solvente da ml 10, uso endovenoso, registrate rispettivamente ai numeri 12911 e 12911/A in data 15 maggio 1968, a nome della ditta Istituto farmaceutico Scalari S.r.l., con sede in Trezzano sul Naviglio (Milano), via Leonardo da Vinci.

I prodotti dei quali sono revocate le registrazioni devono essere ritirati dal commercio.

I medici provinciali della regione a statuto speciale Sicilia ed i competenti organi delle restanti regioni a statuto ordinario e speciale sono tenuti alla esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 luglio 1979

Il Ministro: ANSELMI

(8603)

DECRETO MINISTERIALE 18 luglio 1979.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Guaiazone » 6 e 10 supposte adulti e della relativa serie 6 e 10 supposte pediatriche, della ditta Farmacie comunali riunite, in Reggio Emilia. (Decreto di revoca n. 5663/R).

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visti i provvedimenti in data 29 agosto 1959 e 1° ottobre 1960, con i quali vennero registrate ai numeri 15565 e 15565/1 rispettivamente la specialità medicinale denominata « Guaiazone » 6 e 10 supposte adulti e la relativa serie 6 e 10 supposte pediatriche, a nome della ditta Farmacie comunali riunite, con sede in Reggio Emilia, già in via Ascieri, 1 ed ora in Galleria S. Maria, 1, preparate nell'officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che la specialità medicinale suddetta contiene sale di calcio e che le attuali conoscenze scientifiche non giustificano il mantenimento in commercio di prodotti a base di calcio per via rettale;

Ritenuto, pertanto, che nella specie ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 1), del regolamento approvato con

regio decreto 3 marzo 1927, n. 478, in quanto non sussistono più le condizioni in base alle quali la specialità fu autorizzata;

Viste le controdeduzioni presentate dalla ditta interessata;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

Sono revocate le registrazioni della specialità medicinale denominata « Guaiazone » 6 e 10 supposte adulti e della relativa serie 6 e 10 supposte pediatriche, registrate rispettivamente ai numeri 15565 e 15565/1 in data 29 agosto 1959 e 1° ottobre 1960, a nome della ditta Farmacie comunali riunite, con sede in Reggio Emilia in Gallaria S. Maria, 1.

I prodotti dei quali sono revocate le registrazioni devono essere ritirati dal commercio.

I medici provinciali della regione a statuto speciale Sicilia ed i competenti organi delle restanti regioni a statuto ordinario e speciale sono tenuti alla esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 luglio 1979

Il Ministro: ANSELMI

(8604)

DECRETO MINISTERIALE 18 luglio 1979.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della categoria 10 supposte × g 3 per adulti e della relativa serie di categoria 10 supposte × g 1,5 per uso pediatrico della specialità medicinale denominata « Propulmo », a nome della ditta Ital Suisse, in Casarile. (Decreto di revoca n. 5705/R).

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visti i provvedimenti in data 9 dicembre 1960, con i quali vennero registrate ai numeri 13049/A e 13049/A-1 rispettivamente la categoria supposte adulti della specialità medicinale « Propulmo », nonché la relativa serie di categoria, supposte pediatriche, a nome della ditta Laboratorio biofarmaco terapico, ora Ital Suisse, con sede in Casarile (Milano), via Binasco, 54, preparata nell'officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che la suddetta specialità medicinale contiene sali di calcio e che le nuove conoscenze scientifiche non giustificano il mantenimento in commercio dei preparati a base di sali di calcio per uso rettale;

Ritenuto, pertanto, che nella specie ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 1), del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478, in quanto non sussistono più le condizioni in base alle quali la specialità fu autorizzata;

Viste le controdeduzioni della ditta interessata;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

Sono revocate le registrazioni della categoria 10 supposte × g 3 per adulti, della specialità medicinale denominata « Propulmo », nonché della relativa serie di categoria 10 supposte × g 1,5 per uso pediatrico, registrate rispettivamente ai numeri 13049/A e 13049/A-1 in data 9 dicembre 1960, a nome della ditta Ital Suisse, con sede in Casarile (Milano), via Binasco, 54.

I prodotti dei quali sono revocate le registrazioni devono essere ritirati dal commercio.

I medici provinciali della regione a statuto speciale Sicilia ed i competenti organi delle restanti regioni a statuto ordinario e speciale sono tenuti alla esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 luglio 1979

Il Ministro: ANSELMI

(8605)

DECRETO MINISTERIALE 18 luglio 1979.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della categoria supposte della specialità medicinale denominata « Bronchiovit Tiber », nelle confezioni 12 supposte × g 1 e 12 supposte × g 3, della ditta Tiber S.p.a., in Roma. (Decreto di revoca n. 5670/R).

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il decreto in data 11 settembre 1953, con il quale venne registrata al n. 1766/A la categoria supposte della specialità medicinale denominata « Bronchiovit Tiber », nelle confezioni 12 supposte × g 1 e 12 supposte × g 3, a nome della ditta Tiber S.p.a., con sede in Roma, via Prenestina, 707, preparata nella officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che la specialità medicinale suddetta contiene sale di calcio e che le attuali conoscenze scientifiche non giustificano il mantenimento in commercio dei preparati a base di calcio per via rettale;

Ritenuto, pertanto, che nella specie ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 1), del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478, in quanto non sussistono più le condizioni in base alle quali la specialità fu autorizzata;

Viste le controdeduzioni presentate dalla ditta interessata;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della categoria supposte della specialità medicinale denominata « Bronchiovit Tiber », nelle confezioni 12 supposte × g 1 e 12 supposte × g 3, registrata al n. 1766/A in data 11 settembre 1953, a nome della ditta Tiber S.p.a., con sede in Roma, via Prenestina, 707.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali della regione a statuto speciale Sicilia ed i competenti organi delle restanti regioni a statuto ordinario e speciale sono tenuti alla esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 luglio 1979

Il Ministro: ANSELMI

(8606)

DECRETO MINISTERIALE 18 luglio 1979.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Miocor » 5 fiale liofilizzate + 5 fiale da cc 2 di solvente, della ditta Cifa farmaceutici S.p.a., in Torino. (Decreto di revoca n. 5696/R).

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visti i provvedimenti in data 28 ottobre 1961 e 16 gennaio 1963, con i quali venne registrata al n. 19305 la specialità medicinale denominata « Miocor » 5 fiale liofilizzate + 5 fiale da cc 2 di solvente, a nome della ditta Cifa farmaceutici S.p.a., con sede in Torino, via Cervino, 68, prodotta presso l'officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che la suddetta specialità medicinale, in assenza di dati circa l'attività clinica dell'inosina e di ogni altra dimostrazione circa l'attività dell'associazione nelle indicazioni proposte, è da ritenersi terapeuticamente superata;

Ritenuto, pertanto, che nella specie ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 1), del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478, in quanto non sussistono più le condizioni in base alle quali la specialità fu autorizzata;

Viste le controdeduzioni presentate dalla ditta interessata;

Visti i pareri del Consiglio superiore di sanità in data 12 novembre 1976 e 22 febbraio 1978;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Miocor » 5 fiale liofilizzate + 5 fiale da cc 2 di solvente, registrata al n. 19305 in data 28 ottobre 1961 e 16 gennaio 1963, a nome della ditta Cifa farmaceutici Sp.a., con sede in Torino, via Cervino, 68.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali della regione a statuto speciale Sicilia ed i competenti organi delle restanti regioni a statuto ordinario e speciale sono tenuti alla esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 luglio 1979

Il Ministro: ANSELMI

(8608)

DECRETO MINISTERIALE 18 luglio 1979.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Climansin » confetti, nelle confezioni 20, 30, 40 e 60 confetti, della ditta Farmaceutici Chiesi S.n.c., in Parma. (Decreto di revoca n. 5698/R).

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il provvedimento in data 17 ottobre 1973, col quale venne registrata al n. 22874 la specialità medicinale denominata « Climansin » confetti, nelle confezioni 20, 30, 40 e 60 confetti, a nome della ditta Farmaceutici Chiesi S.n.c., con sede in Parma, via Palermo, 30, prodotta presso l'officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che la suddetta specialità medicinale, sulla base delle nuove conoscenze scientifiche, è da ritenersi terapeuticamente superata, in quanto non risulta agli atti sufficiente dimostrazione della razionalità di essa in relazione alle proprie indicazioni terapeutiche;

Ritenuto, pertanto, che nella specie ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 1), del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478, in quanto non sussistono più le condizioni in base alle quali la specialità fu autorizzata;

Viste le controdeduzioni presentate dalla ditta interessata;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Climansin » confetti, nelle confezioni 20, 30, 40 e 60 confetti, registrata al n. 22874 in data 17 ottobre 1973, a nome della ditta Farmaceutici Chiesi S.n.c., con sede in Parma, via Palermo, 30.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali della regione a statuto speciale Sicilia ed i competenti organi delle restanti regioni a statuto ordinario e speciale sono tenuti alla esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 luglio 1979

Il Ministro: ANSELMI

(8611)

DECRETO MINISTERIALE 18 luglio 1979.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Lenibronc » 5 supposte adulti e della relativa serie 5 supposte uso pediatrico, della ditta F.I.R.M.A. S.p.a., in Firenze. (Decreto di revoca n. 5700/R).

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visti i provvedimenti in data 17 ottobre 1964, con i quali vennero registrate ai numeri 20401 e 20401/1 rispettivamente la specialità medicinale denominata « Lenibronc » supposte per adulti e la relativa serie supposte uso pediatrico, a nome della ditta F.I.R.M.A. S.p.a., con sede in Firenze, via Scandicci, 37, prodotte presso l'officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che la suddetta specialità medicinale, sulla base delle nuove conoscenze scientifiche, e da ritenersi terapeuticamente superata, in quanto non risulta agli atti sufficiente dimostrazione della razionalità di essa in relazione alla propria composizione;

Ritenuto, pertanto, che nella specie ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 1), del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478, in quanto non sussistono più le condizioni in base alle quali la specialità fu autorizzata;

Viste le controdeduzioni presentate dalla ditta interessata;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

Sono revocate le registrazioni della specialità medicinale denominata « Lenibronc » 5 supposte per adulti e della relativa serie 5 supposte per uso pediatrico, registrate rispettivamente ai numeri 20401 e 20401/1, in data 17 ottobre 1964, a nome della ditta F.I.R.M.A. S.p.a., con sede in Firenze, via Scandicci, 37.

I prodotti dei quali sono revocate le registrazioni devono essere ritirati dal commercio.

I medici provinciali della regione a statuto speciale Sicilia ed i competenti organi delle restanti regioni a statuto ordinario e speciale sono tenuti alla esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 luglio 1979

Il Ministro: ANSELMI

(8610)

DECRETO MINISTERIALE 18 luglio 1979.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Citocor » fiale, nella confezione da 5 fiale liofilizzate da 3 cc + 5 fiale solvente da 3 cc, della ditta Laboratorio prodotti farmaceutici Boniscontro e Gazzone S.a.s., in Torino. (Decreto di revoca n. 5679/R).

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il decreto in data 25 agosto 1961, con il quale venne registrata al n. 11443 la specialità medicinale denominata « Citocor » fiale, nella confezione da 5 fiale liofilizzate da 3 cc + 5 fiale solvente da 3 cc, a nome della ditta Laboratorio prodotti farmaceutici Boniscontro e Gazzone S.a.s., con sede in Torino, corso Racconigi, 23, preparata nell'officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che nella suddetta specialità medicinale, si è rilevato l'assenza di dati circa l'attività clinica della inosina e di ogni altra dimostrazione circa l'attività dell'associazione nelle indicazioni proposte;

Ritenuto, pertanto, che nella specie ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 1), del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478, in quanto non sussistono più le condizioni in base alle quali la specialità fu autorizzata;

Viste le controdeduzioni presentate dalla ditta interessata;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Citocor » fiale, nella confezione da 5 fiale liofilizzate da 3 cc + 5 fiale solvente da 3 cc, a nome della ditta Laboratorio prodotti farmaceutici Boniscontro e Gazzone S.a.s., con sede in Torino, corso Racconigi, 23, registrata al n. 11443, in data 25 agosto 1961.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali della regione a statuto speciale Sicilia ed i competenti organi delle restanti regioni a statuto ordinario e speciale sono tenuti alla esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 luglio 1979

Il Ministro: ANSELMI

(8607)

DECRETO MINISTERIALE 10 settembre 1979.

Approvazione dello stato di previsione delle entrate e di quello delle spese della Cassa delle ammende per l'anno 1980.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 4 della legge 9 maggio 1932, n. 547, che istituisce la Cassa delle ammende e stabilisce che il bilancio di previsione della Cassa medesima è approvato dal Ministero di grazia e giustizia, di concerto con quello delle finanze;

Considerato che la suindicata facoltà di approvare il bilancio compete al Ministero di grazia e giustizia, di concerto con quello del tesoro in seguito alla ricostituzione di quest'ultimo Ministero disposta con decreto del Capo provvisorio dello Stato 4 giugno 1947, numero 406;

Decreta:

E' approvato lo stato di previsione delle entrate e quello delle spese della Cassa delle ammende per l'anno finanziario 1980 in conformità delle tabelle unite al presente decreto con le seguenti risultanze:

entrate previste . . . . L. 1.867.000.000
spese previste . . . . » 1.867.000.000

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti.

Roma, addì 10 settembre 1979

Il Ministro di grazia e giustizia
MORLINO

Il Ministro del tesoro
PANDOLFI

STATO DI PREVISIONE DELL'ENTRATA DELLA CASSA DELLE AMMENDE PER L'ANNO FINANZIARIO 1980

Numero dell'anno finanziario 1979	Numero dell'anno finanziario 1980	ARTICOLI DENOMINAZIONE	Competenza secondo lo stato di previsione per l'anno finanziario 1979	Variazioni che si propongono	Competenza risultante per l'anno finanziario 1980	Residui passivi presunti al 1° gennaio 1980	Autorizzazione di cassa per l'anno 1980
		TITOLO I. — ENTRATE CORRENTI					
		Categoria I. — VENDITA DI BENI E SERVIZI					
101	101	Vendita dei corpi di reato	15.000.000	»	15.000.000	»	15.000.000
		Categoria II. — TRASFERIMENTI					
103	103	Proventi delle manifatture carcerarie	500.000.000	»	500.000.000	»	500.000.000
104	104	Multe per rigetto di ricorsi in Cassazione	230.000.000	(a) 10.000.000 (+)	240.000.000	»	240.000.000
105	105	Versamenti per grazia	30.000.000	»	30.000.000	»	30.000.000
106	106	Sanzioni pecuniarie disciplinari diverse	12.000.000	»	12.000.000	»	12.000.000
108	108	Incameramento di cauzioni o di altre somme in deposito	5.500.000	(a) 4.500.000 (+)	10.000.000	»	10.000.000
			777.500.000	14.500.000 (+)	792.000.000	»	792.000.000
		Categoria III. — REDDITI					
112	112	Interessi sulle somme in deposito di conto corrente presso la Cassa depositi e prestiti e sui capitali investiti in rendita pubblica	30.000.000	(a) 30.000.000 (+)	60.000.000	»	60.000 000
		Categoria IV. — POSTE COMPENSATIVE DELLE SPESE					
115	115	Depositi provvisori (cauzioni per libertà provvisoria, ecc.)	900.000.000	(a) 100.000.000 (+)	1.000.000.000	»	1.000.000.000
		Categoria V. — SOMME NON ATTRIBUIBILI					
118	118	Entrate straordinarie diverse	*per memoria*	»	*per memoria*	»	»
		TITOLO II. — ENTRATE IN CONTO CAPITALE					
		Categoria X. — PRELEVAMENTI DAI FONDI DI RISERVA					
506	506	Prelevamento dagli avanzi di precedenti esercizi per colmare il presunto disavanzo della gestione	19.500.000	(b) 19.500.000 (—)	*per memoria*	»	»
507	507	Prelevamento dagli avanzi dei precedenti esercizi e dalle somme in deposito per acquisto di rendita pubblica	*per memoria*	»	*per memoria*	»	»
			19.500.000	19.500.000 (—)	»	»	»
		RIASSUNTO					
		Titolo I. — ENTRATE CORRENTI					
		Categoria I. — Vendita di beni e servizi	15.000.000	»	15.000.000	»	15.000.000
		Categoria II. — Trasferimenti	777.500.000	14.500.000 (+)	792.000.000	»	792.000.000
		Categoria III. — Redditi	30.000.000	30.000.000 (+)	60.000.000	»	60.000.000
		Categoria IV. — Poste compensative delle spese	900.000.000	100.000.000 (+)	1.000.000.000	»	1.000.000.00
		Categoria V. — Somme non attribuibili	»	»	»	»	»
		Totale del titolo I	1.722.500.000	144.500.000 (+)	1.867.000.000	»	1.867.000.000
		Titolo II. — ENTRATE IN CONTO CAPITALE					
		Categoria X. — Prelevamenti dai fondi di riserva	19.500.000	19.500.000 (—)	*per memoria*	»	»
		Totale del titolo II	19.500.000	19.500.000 (—)	»	»	»
		RIEPILOGO					
		Titolo I. — ENTRATE CORRENTI	1.722.500.000	144.500.000 (+)	1.867.000.000	»	1.867.000.000
		Titolo II. — ENTRATE IN CONTO CAPITALE	19.500.000	19.500.000 (—)	»	»	»
			1.742.000.000	125.000.000 (+)	1.867.000.000	»	1.867.000.000

(a) Aumento proposto in relazione alla prevista maggiore entrata.
(b) Diminuzione proposta in relazione alle esigenze, capitolo che si propone di mantenere per memoria per l'anno finanziario 1980.

STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA DELLA CASSA DELLE AMMENDE PER L'ANNO FINANZIARIO 1980

ARTICOLI — Numero dell'anno finanziario 1979	Numero dell'anno finanziario 1980	DENOMINAZIONE	Competenza secondo lo stato di previsione per l'anno finanziario 1979	Variazioni che si propongono	Competenza risultante per l'anno finanziario 1980	Residui passivi presunti al 1° gennaio 1980	Autorizzazione di cassa per l'anno 1980
		TITOLO I. — SPESE CORRENTI					
		Sezione III. — GIUSTIZIA					
		Categoria III. — ACQUISTO DI BENI E SERVIZI					
101	101	Spese per la pubblicazione delle sentenze . . .	300.000	(a) 200.000 (+)	500.000	»	500.000
102	102	Spese di ufficio, stampati e cancelleria	100.000	»	100.000	»	100.000
103	103	Spese casuali	25.000	»	25.000	»	25.000
			425.000	200.000 (+)	625.000	»	625.000
		Categoria IV. — TRASFERIMENTI					
106	106	Assegnazione ai consigli di aiuto sociale . . .	841.000.000	(a) 24.875.000 (+)	865.875.000	»	865.875.000
		Categoria VI. — POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DELLE ENTRATE					
110	110	Restituzione di somme introitate per vendita di corpi di reato	500.000	»	500.000	»	500.000
111	111	Restituzioni di depositi	900.000.000	(b) 100.000.000 (+)	1.000.000.000	»	1.000.000.000
			900.500.000	100.000.000 (+)	1.000.500.000	»	1.000.500.000
		Categoria VIII. — SOMME NON ATTRIBUIBILI					
115	115	Fondo di riserva per spese impreviste	75.000	(c) 75.000 (—)	*per memoria*	»	»
116	116	Spese straordinarie diverse	*per memoria*	»	*per memoria*	»	»
			75.000	75.000 (—)	»	»	»
		TITOLO II. — SPESE IN CONTO CAPITALE					
		Sezione III. — GIUSTIZIA					
		Categoria IX. — COSTITUZIONE DI CAPITALI FISSI					
501	501	Acquisto di titoli di rendita pubblica	*per memoria*	»	*per memoria*	»	»
		RIASSUNTO					
		Titolo I. — SPESE CORRENTI					
		Categoria III. — Acquisto di beni e servizi . . .	425.000	200.000 (+)	625.000	»	625.000
		Categoria IV. — Trasferimenti	841.000.000	24.875.000 (+)	865.875.000	»	865.875.000
		Categoria VI. — Poste correttive e compensative delle entrate	900.500.000	100.000.000 (+)	1.000.500.000	»	1.000.500.000
		Categoria VIII. — Somme non attribuibili . . .	75.000	75.000 (—)	»	»	»
		Totale del titolo I . . .	1.742.000.000	125.000.000 (+)	1.867.000.000	»	1.867.000.000
		Titolo II. — SPESE IN CONTO CAPITALE					
		Categoria IX. — Costituzione di capitali fissi . .	»	»	»	»	»
		Totale del titolo II . . .	»	»	»	»	»
		RIEPILOGO					
		Titolo I. — SPESE CORRENTI	1.742.000.000	125.000.000 (+)	1.867.000.000	»	1.867.000.000
		Titolo II. — SPESE IN CONTO CAPITALE	»	»	»	»	»
			1.742.000.000	125.000.000 (+)	1.867.000.000	»	1.867.000.000

(a) Aumento previsto in relazione alla prevista maggiore spesa.
(b) Aumento proposto in relazione alla prevista maggiore spesa.
(c) Onere che si elimina per cessazione della spesa, capitolo che si propone di mantenere per memoria per l'anno finanziario 1980.

DECRETO MINISTERIALE 8 ottobre 1979.

Dimissioni di un revisore ufficiale dei conti.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto l'art. 11 del regio decreto-legge 24 luglio 1936, n. 1548, convertito, con modificazioni, nella legge 3 aprile 1937, n. 517;

Visto il decreto ministeriale 7 gennaio 1969, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 16 del 20 stesso mese, con cui Alessandro De Dominicis, nato a Roma il 4 gennaio 1915 ed ivi residente, fu nominato revisore ufficiale dei conti;

Vista l'istanza in data 28 giugno 1979, ratificata il 25 settembre successivo, con la quale il predetto ha manifestato la volontà di essere cancellato dal ruolo dei revisori ufficiali dei conti;

Decreta:

Alessandro De Dominicis, nato a Roma il 4 gennaio 1915, è cancellato dal ruolo dei revisori ufficiali dei conti, a sua domanda.

Roma, addì 8 ottobre 1979

Il Ministro: MORLINO

(8943)

DECRETO MINISTERIALE 30 ottobre 1979.

Norme per la formazione e l'aggiornamento degli elenchi di persone idonee all'ufficio di presidente di seggio elettorale in attuazione dell'art. 35 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1957, n. 361 e dell'art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto l'art. 35 del testo unico delle leggi per la elezione della Camera dei deputati approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361;

Visto l'art. 20 del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570;

Decreta:

Art. 1.

Gli elenchi dei cittadini che possono essere designati all'ufficio di presidente di seggio elettorale, previsti dall'art. 35 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e dall'art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, formati e tenuti aggiornati presso le cancellerie delle corti di appello competenti per territorio, comprendono oltre alle persone incluse nelle particolari categorie elencate nel primo comma dell'art. 35 e nel secondo comma dell'art. 20, sopra menzionati, anche le persone ritenute idonee sulla base delle indicazioni fornite dai sindaci dei comuni e dai presidenti degli ordini professionali di ciascun distretto, secondo le norme del presente decreto.

Art. 2.

Per la formazione degli elenchi di cui all'art. 1, i sindaci, sentita la commissione elettorale comunale, trasmettono alla cancelleria della corte di appello, entro centoventi giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, in numero almeno triplo rispetto a quello delle sezioni elettorali istituite nell'ambito del comune, i nomi di cittadini elettori in detto comune ed in esso abitualmente dimoranti, con esclusione di quelli compresi in una delle categorie indicate nell'art. 38 e nell'art. 23 rispettivamente dei decreti del Presidente della Repubblica menzionati all'art. 1 e preferendo quelli in possesso almeno del diploma o della licenza di scuola media superiore.

Art. 3.

Al fine del giudizio di idoneità di cui al primo comma dell'art. 35 e del secondo comma dell'art. 20 rispettivamente dei decreti del Presidente della Repubblica menzionati all'art. 1, i sindaci debbono specificare, per ciascuna persona indicata, la data di nascita, il titolo di studio, la residenza, la professione, arte o mestiere, precisando se essa tenga buona condotta e se abbia manifestato con dichiarazione scritta gradimento per l'incarico di presidente di seggio elettorale, e aggiungendo, ove possibile, brevi ragguagli sulla sua capacità organizzativa.

Art. 4.

Per gli stessi fini di cui all'art. 2, i presidenti degli ordini professionali istituiti con legge trasmettono alla cancelleria della corte di appello, entro centoventi giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, un elenco di professionisti che abbiano manifestato con dichiarazione scritta gradimento per l'incarico di presidente di seggio elettorale, con esclusione di quelli compresi in una delle categorie indicate nell'art. 38 e nell'art. 23 rispettivamente dei decreti del Presidente della Repubblica menzionati all'art. 1, precisando per ciascuno la data di nascita, la residenza e il comune nel quale egli esercita il diritto di voto.

Art. 5.

Per l'aggiornamento degli elenchi di cui all'art. 1, i sindaci dei comuni, sentita la commissione elettorale comunale, e i presidenti degli ordini professionali del distretto comunicano alla cancelleria della corte di appello, entro il 31 dicembre di ogni anno, a decorrere dall'anno successivo a quello della scadenza del termine di cui agli articoli 2 e 4, i nominativi di coloro dei quali si propone l'inserimento negli elenchi medesimi, fornendo per ciascuno le notizie e seguendo i criteri di selezione indicati nei precedenti articoli 2, 3 e 4.

Entro il medesimo termine debbono essere comunicati i nominativi di coloro dei quali si propone la cancellazione dagli elenchi, con la specificazione delle ragioni della proposta.

Art. 6.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 ottobre 1979

Il Ministro di grazia e giustizia
MORLINO

Il Ministro dell'interno
ROGNONI

(9791)

DECRETO MINISTERIALE 3 novembre 1979.

Sostituzione di due componenti le commissioni elettorali circoscrizionali per la elezione dei rappresentanti del personale nel consiglio di amministrazione del Ministero dei lavori pubblici.

IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, numero 3;

Vista la legge 28 ottobre 1970, n. 775;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1977, n. 721, con il quale è stato approvato il regolamento per la elezione dei rappresentanti del personale in seno al consiglio di amministrazione e organi similari, ai sensi dell'art. 7 della legge 28 ottobre 1970, n. 775;

Visto il decreto ministeriale n. 2020 del 18 marzo 1978, con il quale sono state determinate le circoscrizioni elettorali per la elezione dei rappresentanti del personale in seno al consiglio di amministrazione del Ministero dei lavori pubblici;

Visto il decreto ministeriale n. 6981 del 12 dicembre 1978, con il quale sono state indette le elezioni dei rappresentanti del personale in seno al consiglio di amministrazione del Ministero dei lavori pubblici;

Visto il decreto ministeriale n. 7515 dell'11 ottobre 1979, con il quale sono state costituite la commissione elettorale centrale e le commissioni elettorali circoscrizionali;

Considerato che per sopraggiunti impedimenti il dott. Angelo Liverani nominato componente della settima commissione elettorale circoscrizionale non può intervenire ai lavori;

Considerato altresì che il sig. Renato D'Antonio componente della quarta commissione elettorale circoscrizionale è impossibilitato ad assolvere l'incarico per gravi motivi di famiglia;

Ritenuto pertanto che occorre procedere alla sostituzione dei predetti;

Viste le terne formate dal consiglio di amministrazione nella seduta del 17 ottobre 1978, per la designazione dei componenti delle commissioni elettorali;

Decreta:

Art. 1.

Il dott. Ezio Gualandi, ispettore generale R.E., è nominato componente della settima commissione elettorale circoscrizionale in sostituzione del dott. Angelo Liverani impossibilitato ad espletare l'incarico.

Art. 2.

Il sig. Morando Dosolino, commesso capo, è nominato componente della quarta commissione elettorale circoscrizionale in sostituzione del sig. Renato D'Antonio impossibilitato ad espletare l'incarico.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Bollettino del Ministero.

Roma, addì 3 novembre 1979

Il Ministro: NICOLAZZI

(9768)

DECRETO MINISTERIALE 5 novembre 1979.

Sostituzione di alcuni componenti le commissioni elettorali circoscrizionali per la elezione dei rappresentanti del personale nel consiglio di amministrazione del Ministero dei lavori pubblici.

IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI

Visto il testo unico delle disposizioni concornenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, numero 3;

Vista la legge 28 ottobre 1970, n. 775;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1977, n. 721, con il quale è stato approvato il regolamento per la elezione dei rappresentanti del personale in seno al consiglio di amministrazione e organi similari, ai sensi dell'art. 7 della legge 28 ottobre 1970, n. 775;

Visto il decreto ministeriale n. 2020 del 18 marzo 1978, con il quale sono state determinate le circoscrizioni elettorali per la elezione dei rappresentanti del personale in seno al consiglio di amministrazione del Ministero dei lavori pubblici;

Visto il decreto ministeriale n. 6981 del 12 dicembre 1978, con il quale sono state indette le elezioni dei rappresentanti del personale in seno al consiglio di amministrazione del Ministero dei lavori pubblici;

Visto il decreto ministeriale n. 7515 dell'11 ottobre 1979 con il quale sono state costituite la commissione elettorale centrale e le commissioni elettorali circoscrizionali;

Considerato che il sig. Gastone Mainardi nominato componente della quarta commissione elettorale circoscrizionale (Veneto) è impossibilitato ad assolvere l'incarico per gravi sopravvenuti motivi di salute;

Considerato che il sig. Cesari Attilio, membro della seconda commissione elettorale circoscrizionale (Lombardia) e i signori Francesco Francalanza e Attilio Bellanca membri della nona commissione elettorale circoscrizionale (Toscana) sono candidati alle elezioni in parola;

Che, pertanto, si rende necessario e opportuno procedere alla sostituzione dei medesimi;

Viste le terne formate dal consiglio di amministrazione nella seduta del 17 ottobre 1978, per la designazione dei componenti delle commissioni elettorali;

Decreta:

Art. 1.

Il sig. Corsetti Claudio, assistente radiotecnico e marconista, è nominato componente della quarta commissione elettorale circoscrizionale in sostituzione del sig. Gastone Mainardi, impossibilitato ad espletare l'incarico.

Art. 2.

Il sig. Bonora Lino, geometra capo, è nominato membro della seconda commissione elettorale circoscrizionale (Lombardia) in sostituzione del sig. Attilio Cesari.

Art. 3.

I signori Daddi Luciano, consigliere, e Massaro Domenico, ragioniere principale, sono nominati membri della nona commissione elettorale circoscrizionale (Toscana) in sostituzione dei signori Francesco Francalanza e Attilio Bellanca.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Bollettino del Ministero.

Roma, addì 5 novembre 1979

Il Ministro: NICOLAZZI

(9769)

DECRETO MINISTERIALE 8 novembre 1979.

Riconoscimento del carattere di eccezionalità delle avversità atmosferiche nelle zone danneggiate della regione Liguria.

IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto l'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, concernente norme sul trasferimento alle regioni di funzioni amministrative relative ad interventi conseguenti a calamità naturali o avversità atmosferiche di carattere eccezionale;

Ritenuto che, a termini dell'art. 70 sopra citato, compete allo Stato la dichiarazione dell'esistenza dei caratteri di eccezionale calamità o di eccezionale avversità atmosferica, mentre compete alle regioni la delimitazione del territorio danneggiato e la specificazione del tipo di provvidenza da applicarsi di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*) dell'art. 1 della legge 25 maggio 1970, n. 364, e successiva modificazione, di cui alla legge 22 ottobre 1976, n. 750;

Viste le proposte della regione Liguria, dalle quali risulta che gli eventi calamitosi segnalati presentano le condizioni richieste per gli interventi di legge;

Decreta:

E' dichiarata l'esistenza del carattere di eccezionalità degli avversi eventi atmosferici, segnati a fianco delle sottoindicate province, nelle quali possono essere concesse a favore delle aziende agricole le provvidenze previste dalla legge 25 maggio 1970, n. 364; la regione Liguria provvederà, ai sensi dell'art. 70, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, alla delimitazione del territorio danneggiato ed alla specificazione del tipo di provvidenza da applicarsi:

Genova, Imperia e La Spezia - siccità della primavera-estate 1979.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 novembre 1979

Il Ministro: MARCORA

(9774)

DECRETO MINISTERIALE 8 novembre 1979.

Prolungamento delle operazioni di voto per le elezioni dei rappresentanti del personale nel consiglio di amministrazione del Ministero dei lavori pubblici.

IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, numero 3;

Vista la legge 28 ottobre 1970, n. 775;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1977, n. 721, con il quale è stato approvato il regolamento per la elezione dei rappresentanti del personale in seno ai consigli di amministrazione o organi similari ai sensi dell'art. 7 della legge n. 775 sopracitata;

Visto il decreto ministeriale 26 febbraio 1979, n. 4984, con il quale le elezioni dei rappresentanti del personale in seno al consiglio di amministrazione del Ministero dei lavori pubblici sono state fissate per il giorno 18 novembre 1979 dalle ore 8 alle ore 20;

Ritenuta la necessità di prolungare le operazioni di voto relative alle elezioni predette fino alle ore 14 del successivo giorno 19 novembre 1978;

Ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1977, n. 721, modificato dal decreto del Presidente della Repubblica del 1979, n. 41;

Decreta:

Le elezioni dei rappresentanti del personale in seno al consiglio di amministrazione del Ministero dei lavori pubblici, già indette per il giorno 18 novembre 1979 dalle ore 8 alle ore 20, proseguono fino alle ore 14 del successivo giorno 19 novembre 1979.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Bollettino ufficiale del Ministero.

Roma, addì 8 novembre 1979

Il Ministro: NICOLAZZI

(9770)

DECRETO MINISTERIALE 9 novembre 1979.

Affidamento dei compiti di controllo inerenti alla concessione dell'aiuto comunitario al consumo dell'olio di oliva.

IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visti i regolamenti (CEE) n. 1562/78 del Consiglio del 29 giugno 1978, n. 3089/78 del Consiglio del 19 dicembre 1978 e n. 557/79 della commissione del 23 marzo 1979, e successive modificazioni ed integrazioni, concernenti l'aiuto al consumo dell'olio di oliva;

Visti i propri decreti 28 marzo 1979, 25 giugno 1979 e 10 agosto 1979, recanti disposizioni nazionali di attuazione dei predetti regolamenti comunitari;

Vista la legge 13 maggio 1966, n. 303, modificata dalla legge 31 marzo 1971, n. 144, e concernente l'istituzione dell'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo - A.I.M.A.;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 ottobre 1966 concernente l'affidamento alla predetta Azienda di Stato dei compiti di intervento per l'attuazione di un'organizzazione comune nel settore dei grassi;

Considerata la necessità di espletare i controlli amministrativi ed analitici in conformità di quanto previsto dal citato regolamento della commissione n. 557/79 del 23 marzo 1979, e successive modificazioni ed integrazioni;

Ritenuto che i predetti controlli potranno essere espletati dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste e dagli istituti delegati ad esercitare l'attività di vigilanza per la repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio dei prodotti agrari e delle sostanze ad uso agrario;

Decreta:

Art. 1.

Ai fini della concessione dell'aiuto al consumo di cui al regolamento n. 1562/78 del Consiglio del 25 giugno 1978, i controlli previsti dalla regolamentazione comunitaria specificata in premessa e da effettuare presso le imprese confezionatrici, sono espletati dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste e dagli istituti delegati ad esercitare l'attività di vigilanza per la repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio dei prodotti agrari e delle sostanze ad uso agrario.

Il personale dell'Amministrazione centrale dell'agricoltura e delle foreste adibito per l'espletamento dei predetti controlli sarà dotato di apposita tessera di riconoscimento.

Art. 2.

L'onere finanziario relativo all'esercizio dei controlli di cui al precedente articolo, afferente al pagamento dell'indennità di missione, da effettuarsi da parte degli addetti ai controlli stessi in conformità alla normativa vigente per gli impiegati civili dello Stato ed in particolare al disposto dell'art. 15 della legge 18 dicembre 1973, n. 836, e successive modificazioni ed integrazioni, è a carico del bilancio di funzionamento dell'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo - A.I.M.A.

Sono, altresì, a carico del bilancio della predetta Azienda di Stato le spese di analisi dei campioni di olio prelevati, da determinare sulla base delle vigenti tariffe, nonché le spese necessarie per l'acquisto di cancelleria e stampati vari.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 novembre 1979

Il Ministro: MARCORA

(9771)

ORDINANZA MINISTERIALE 29 agosto 1979.

Misure profilattiche contro il colera per le provenienze da Barcellona e Malaga (Spagna).

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il regolamento sanitario internazionale n. 2 dell'Organizzazione mondiale della sanità di cui è stata data piena ed intera esecuzione in Italia con legge 31 luglio 1954, n. 861;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modifiche;

Visto il regolamento per la sanità marittima approvato con regio decreto 26 settembre 1895, n. 636, e successive modifiche;

Visto il regolamento per la polizia sanitaria dell'aeronavigazione, approvato con regio decreto 2 maggio 1940, n. 1045;

Ordina:

Art. 1.

Le provenienze da Barcellona e Malaga (Spagna), sono sottoposte, con decorrenza immediata, alle misure quarantenarie contro il colera previste dal regolamento sanitario internazionale n. 2 dell'Organizzazione mondiale della sanità, approvato e reso esecutivo in Italia con legge 31 luglio 1954, n. 861.

Art. 2.

Gli uffici sanitari di confine e gli uffici dei medici provinciali sono incaricati della esecuzione della presente ordinanza, che sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 agosto 1979

Il Ministro: ALTISSIMO

(9878)

ORDINANZA MINISTERIALE 16 ottobre 1979.

Misure profilattiche contro il colera per le provenienze da Siviglia, Melilla, Navarra e Cordova (Spagna).

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il regolamento sanitario internazionale n. 2 dell'Organizzazione mondiale della sanità di cui è stata data piena ed intera esecuzione in Italia con legge 31 luglio 1954, n. 861;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modifiche;

Visto il regolamento per la sanità marittima approvato con regio decreto 26 settembre 1895, n. 636, e successive modifiche;

Visto il regolamento per la polizia sanitaria dell'aeronavigazione, approvato con regio decreto 2 maggio 1940, n. 1045;

Ordina:

Art. 1.

Le provenienze da Siviglia, Melilla, Navarra e Cordova sono sottoposte, con decorrenza immediata, alle misure quarantenarie contro il colera previste dal regolamento sanitario internazionale n. 2 dell'Organizzazione mondiale della sanità, approvato e reso esecutivo in Italia con legge 31 luglio 1954, n. 861.

Art. 2.

Gli uffici sanitari di confine e gli uffici dei medici provinciali sono incaricati della esecuzione della presente ordinanza, che sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 ottobre 1979

Il Ministro: ALTISSIMO

(9879)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Provvedimento n. 54/1979
Modificazioni ai provvedimenti n. 34/1979 e n. 53/1979

LA GIUNTA
DEL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363, i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283, 16 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visti i provvedimenti C.I.P. n. 34/1979 del 14 settembre 1979, n. 53/1979 del 25 ottobre 1979;

Visto il decreto-legge n. 574 del 10 novembre 1979 che modifica il regime fiscale di alcuni prodotti petroliferi;

Considerata l'urgenza (art. 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 settembre 1947, n. 896),

Delibera:

Con la stessa decorrenza del decreto-legge citato nelle premesse i prezzi massimi dei prodotti petroliferi appresso indicati sono fissati come segue:

GAS DI PETROLIO LIQUEFATTI - G.P.L.
(propano-butano e loro miscele)

A) PER MERCE SFUSA EX RAFFINERIA SIF-SIVA CON CONTENUTO DI PROPANO SATURO O INSATURO (idrocarburi C3):

1) non inferiore in volume al 20 % della miscela . . . . L/tonn. 146.120

2) non inferiore in volume all'85 % della miscela (propano commerciale) . . . . . . » 158.120

3) inferiore in volume al 20 % della miscela (butano commerciale) . . . . . . » 143.120

Ai grossisti titolari di deposito compete sui prezzi sopra indicati uno sconto di L/tonn. 1.500. Nel caso di ritiri annui dello stesso fornitore superiore alle 10.000 tonn. lo sconto è di L/tonn. 2.500.

B) G.P.L. PER USO DOMESTICO (usato come combustibile in impieghi diversi dall'autotrazione):

1) Prezzi di vendita per merce confezionata in bombole in acciaio:

con peso netto di G.P.L. superiore a 7 kg fino a 24 kg:

al rivenditore, franco suo magazzino: IVA esclusa . . . . L/kg 351

al consumatore franco magazzino del rivenditore per merce posta sul mezzo del compratore: IVA 6% inclusa . . . . » 450

con peso netto di G.P.L. superiore a 24 kg:

al rivenditore, franco suo magazzino: IVA esclusa . . . . » 347

al consumatore, franco magazzino del rivenditore per merce posta su mezzo del compratore: IVA 14% inclusa . . . . » 445

Per le bombole con peso netto superiore a 24 kg contenenti propano commerciale, il prezzo di cui sopra IVA esclusa può essere maggiorato di 12 L/kg.

2) Per la consegna della bombola franco domicilio del consumatore con montaggio e prova tenuta della stessa negli apparecchi domestici di utilizzazione e per rimozione ed il ritiro del vuoto, è consentito chiedere un compenso al consumatore adeguato al servizio reso, non superiore in ogni caso a L. 1.000 (IVA compresa) per ogni bombola.

3) il dettagliante è tenuto ad esporre in modo ben visibile al pubblico un cartello indicante, con caratteri di pari rilevanza sia il prezzo di vendita franco negozio, sia il prezzo di vendita franco domicilio del consumatore per le varie confezioni.

C) G.P.L. PER USO AUTOTRAZIONE:

al consumo franco distributore stradale IVA compresa . . . . L/lt. 382

al consumo franco distributore stradale IVA esclusa . . . . » 341,07

I prezzi di vendita ai gestori di P.V. sono determinati alla fine di ogni anno solare in rapporto ai quantitativi di carburanti complessivamente venduti durante lo stesso anno, qualunque sia la data d'inizio della attività del P.V. secondo le norme di esecuzione emanate dal Presidente del C.I.P. con il provvedimento C.I.P. n. 23/1974 del 30 giugno 1974 e con circolare n. 1295 in data 19 marzo 1973.

Le aziende venditrici praticheranno ai gestori salvo condizioni di miglior favore che dovranno in ogni caso essere mantenute, i seguenti prezzi massimi IVA esclusa franco punto vendita a seconda della classe di erogato in cui rientra il P.V.

Il conguaglio a fine anno sarà così effettuato in conformità alle sopra citate norme di esecuzione:

a) fino a 200.000 litri annui . . . . . L/lt. 329,70
b) fino a 450.000 litri annui . . . . . » 329,02
c) fino a 1.300.000 litri annui . . . . . » 328,72
d) fino a 2.100.000 litri annui . . . . . » 328,92
e) fino a 3.000.000 litri annui . . . . . » 329,51

I prezzi di vendita dei carburanti ai gestori di P.V. che erogano complessivamente quantitativi superiori a litri 3.000.000 annui rimangono riservati alla libera trattativa delle parti.

Per impianti autostradali che erogano quantitativi compresi tra 1.300.001 e 3.000.000 di litri i prezzi ai gestori sono di L/lt. 328,35.

Per stabilire la classe di erogato ai fini dell'individuazione del prezzo massimo da praticare, il quantitativo complessivo annuo di carburante venduto da un P.V. viene convenzionalmente calcolato adottando per il G.P.L. il rapporto 0,41.

Per la conversione dei prezzi da peso a volume del gas di petrolio liquefatto è stata adottata la densità di 0,565 kg/litro a 15° C e 760 m/m Hg.

I prezzi di vendita del G.P.L. per uso autotrazione ai rivenditori ed ai gestori si riferiscono ad una miscela contenente non meno del 25% di propano. Qualora la percentuale di propano risulti inferiore al 25% o superiore al 30% le aziende fornitrici fattureranno il prodotto in funzione della densità effettiva che dovrà essere riportata sulla relativa documentazione.

D) G.P.L. PER USO INDUSTRIALE (usi previsti dall'art. 6 della legge 15 dicembre 1971, n. 1161).

Il prezzo di vendita per merce sfusa ex raffineria SIF-SIVA, fissato ai punti 1), 2) e 3) sub *A*) può essere maggiorato, per consegna franco impianto di utilizzazione soltanto delle spese di trasporto effettivamente sostenute e documentabili.

PRODOTTI PER IL RISCALDAMENTO
E PER USI INDUSTRIALI

Il punto 1) del paragrafo *B*) del provvedimento n. 53/1979 viene così modificato:

1) prezzi franco raffineria costiera o deposito costiero, IVA esclusa.

	Petrolio	Gasolio	Olio combustibile viscosità a 50° C — Fluidi Sup. a 3° E fino a 5° E	Olio combustibile viscosità a 50° C — Semifluidi Sup. a 5° E fino a 7° E
a) I.F. compresa L/Tonn.	204.515	219.955	142.675	138.900
b) I.F. esclusa L/Tonn.	182.515	189.955	135.375	132.650

Roma, addì 10 novembre 1979

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
Presidente della giunta
BISAGLIA

(9930)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 219

Corso dei cambi del 9 novembre 1979 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	830,30	830,30	830,20	830,30	830,25	—	830,20	830,30	830,30	830,30
Dollaro canadese	699,95	699,95	699,90	699,95	700,05	—	699,85	699,95	699,95	699,95
Marco germanico	462,52	462,52	462,80	462,52	462,50	—	462,46	462,52	462,52	462,50
Fiorino olandese	416,49	416,49	416,90	416,49	416,60	—	416,57	416,49	416,49	416,49
Franco belga	28,595	28,595	28,58	28,595	28,60	—	28,592	28,595	28,595	28,59
Franco francese	197,37	197,37	197,50	197,37	197,37	—	197,34	197,37	197,37	197,35
Lira sterlina	1733,35	1733,35	1733,50	1733,35	1732,30	—	1733,50	1733,35	1733,35	1733,35
Lira irlandese	1714,50	1714,50	1715 —	1714,50	1713,60	—	1716,50	1714,50	1714,50	—
Corona danese	156,72	156,72	156,80	156,72	156,65	—	156,745	156,72	156,72	156,70
Corona norvegese	164,60	164,60	164,60	164,60	164,55	—	164,60	164,60	164,60	164,60
Corona svedese	195,15	195,15	195,10	195,15	195,08	—	195,19	195,15	195,15	195,15
Franco svizzero	502,72	502,72	503 —	502,72	502,85	—	503 —	502,72	502,72	502,70
Scellino austriaco	64,357	64,357	64,3650	64,357	64,40	—	64,385	64,357	64,357	64,35
Escudo portoghese	16,60	16,60	16,50	16,60	16,47	—	16,47	16,60	16,60	16,60
Peseta spagnola	12,47	12,47	12,4750	12,47	12,47	—	12,48	12,47	12,47	12,45
Yen giapponese	3,422	3,422	3,44	3,422	3,42	—	3,425	3,422	3,422	3,42

Media dei titoli del 9 novembre 1979

Titolo	Valore
Rendita 5 % 1935	71,575
Redimibile 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	89,775
» 5,50 % » » 1968-83	84,975
» 5,50 % » » 1969-84	81,625
» 6 % » » 1970-85	80,950
» 6 % » » 1971-86	77,825
» 6 % » » 1972-87	76,050
» 9 % » » 1975-90	82,450
» 9 % » » 1976-91	83,275
» 10 % » » 1977-92	88,900
» 10 % Cassa DD.PP sez. A Cr. C.P. 97	82,800
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 1-1978/80	100,050
» » » » 1- 3-1978/80	100,050
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 6-1978/80	100,05
» » » » 1- 8-1978/80	100,05
» » » » 1-10-1978/80	100,05
» » » » 1- 3-1979/81	100 —
Buoni Tesoro Nov. 5,50 % 1- 1-1980	99,275
» » Pol. 9 % 1- 1-1980	99,350
» » » 10 % 1- 1-1981	97,375
» » Nov. 5,50 % 1- 4-1982	86,300
» » Pol. 12 % 1- 1-1982	98,250
» » » 12 % 1- 4-1982	97,800
» » » 12 % 1-10-1983	96,600
» » » 12 % 1- 1-1984	96,525
» » » 12 % 1- 4-1984	96,550
» » » 12 % 1-10-1987	95,600

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 9 novembre 1979

Valuta	Cambio
Dollaro USA	830,25
Dollaro canadese	699,90
Marco germanico	462,49
Fiorino olandese	416,53
Franco belga	28,593
Franco francese	197,355
Lira sterlina	1733,425
Lira irlandese	1715,50
Corona danese	156,732
Corona norvegese	164,60
Corona svedese	195,17
Franco svizzero	502,86
Scellino austriaco	64,371
Escudo portoghese	16,535
Peseta spagnola	12,475
Yen giapponese	3,423

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 220

Corso dei cambi del 12 novembre 1979 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	832 —	832 —	829,10	832 —	—	832 —	832,10	832 —	832 —	—
Dollaro canadese	700,30	700,30	707,25	700,30	—	700,30	700,40	700,30	700,30	—
Marco germanico	462,30	462,30	462,60	462,60	—	498,81	462,18	462,30	462,30	—
Fiorino olandese	416,14	416,14	418,14	416,14	—	416,14	416,10	416,14	416,14	—
Franco belga	28,571	28,571	28,5905	28,571	—	28,57	28,575	28,571	28,571	—
Franco francese	197,28	197,28	196,82	197,28	—	197,28	197,33	197,28	197,28	—
Lira sterlina	1747 —	1747 —	1792 —	1747 —	—	1747 —	1747,22	1747 —	1747 —	—
Lira irlandese	1712,50	1712,50	1722 —	1712,50	—	—	1711,50	1712,50	1712,50	—
Corona danese	156,65	156,65	158,60	156,65	—	156,500	156,65	156,65	156,65	—
Corona norvegese	164,28	164,28	166,80	164,28	—	164,28	164,30	164,28	164,28	—
Corona svedese	195,06	195,06	196,75	195,06	—	195,06	195,11	195,06	195,06	—
Franco svizzero	498,81	498,81	510,50	498,81	—	462,30	498,75	498,81	498,81	—
Scellino austriaco	64,364	64,364	64,25	64,364	—	64,36	64,377	64,364	64,364	—
Escudo portoghese	16,60	16,60	16,65	16,60	—	16,60	16,48	16,60	16,60	—
Peseta spagnola	12,465	12,465	12,55	12,465	—	12,47	12,482	12,465	12,465	—
Yen giapponese	3,366	3,366	3,65	3,366	—	3,36	3,361	3,366	3,366	—

Media dei titoli del 12 novembre 1979

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	71,575
Redimibile 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	89,775
» 5,50 % » » 1968-83	84,975
» 5,50 % » » 1969-84	81,625
» 6 % » » 1970-85	80,950
» 6 % » » 1971-86	77,825
» 6 % » » 1972-87	76,050
» 9 % » » 1975-90	82,450
» 9 % » » 1976-91	83,275
» 10 % » » 1977-92	89,750
» 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	82 —
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 1-1978/80	100 —
» » » » 1- 3-1978/80	100 —
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 6-1978/80	100,100
» » » » 1- 8-1978/80	100,050
» » » » 1-10-1978/80	100,050
» » » » 1- 3-1979/81	100,100
Buoni Tesoro Nov. 5,50 % 1- 1-1980	99,300
» » Pol. 9 % 1- 1-1980	99,350
» » » 10 % 1- 1-1981	97,300
» » Nov. 5,50 % 1- 4-1982	86,325
» » Pol. 12 % 1- 1-1982	98,275
» » » 12 % 1- 4-1982	97,850
» » » 12 % 1-10-1983	96,625
» » » 12 % 1- 1-1984	96,525
» » » 12 % 1- 4-1984	96,550
» » » 12 % 1-10-1987	95,600

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 12 novembre 1979

Valuta	Cambio
Dollaro USA	832,05
Dollaro canadese	700,35
Marco germanico	462,24
Fiorino olandese	416,12
Franco belga	28,573
Franco francese	197,305
Lira sterlina	1747,11
Lira irlandese	1712 —
Corona danese	156,65
Corona norvegese	164,29
Corona svedese	195,085
Franco svizzero	498,78
Scellino austriaco	64,37
Escudo portoghese	16,54
Peseta spagnola	12,478
Yen giapponese	3,363

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Conferma del presidente della Cassa comunale di credito agrario di Tertenia

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visto il regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito, con modificazioni, nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 28 del regolamento per l'esecuzione del suddetto regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto ministeriale 23 gennaio 1928, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Vista la proposta formulata dal Banco di Sardegna, con sede legale in Cagliari, sede amministrativa e direzione generale in Sassari;

Dispone:

Il sig. Dario Melis è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Tertenia (Nuoro).

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 ottobre 1979

Il Governatore: CIAMPI

(9598)

Conferma del presidente della Cassa comunale di credito agrario di Meanasardo

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visto il regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito, con modificazioni, nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 28 del regolamento per l'esecuzione del suddetto regio decreto-legge 29 luglio 1927, n 1509, approvato con decreto ministeriale 23 gennaio 1928, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Vista la proposta formulata dal Banco di Sardegna, con sede legale in Cagliari, sede amministrativa e direzione generale in Sassari;

Dispone:

Il sig. Salvatore Muntoni è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Meanasardo (Nuoro).

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 ottobre 1979

Il Governatore: CIAMPI

(9599)

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

Liquidazione coatta amministrativa della «Società cooperativa per l'esercizio dei refettori nel porto di Trieste - Soc. coop. a r.l.», in Trieste.

Con deliberazione 17 ottobre 1979, n. 3721, la giunta regionale ha disposto la liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2540 del codice civile della «Società cooperativa per l'esercizio dei refettori nel porto di Trieste - Soc. coop. a r.l.», in Trieste, costituita il 18 novembre 1920 con rogito notaio Giovanni Spadon, commissario liquidatore della stessa è stato nominato il dott. Giuseppe Montesano, commercialista, con studio in via C. Battisti, 10, in Trieste.

(9435)

REGIONE LOMBARDIA

Approvazione del piano regolatore generale del comune di Caspoggio

Con deliberazione della giunta regionale, emanata nella data appresso indicata, resa esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il piano regolatore generale del comune a fianco della stessa deliberazione indicato:

deliberazione 19 giugno 1979, n. 24490: comune di Caspoggio (Sondrio) (piano adottato con deliberazione consiliare 21 ottobre 1976, n. 36, e successive).

(9627)

Variante al piano regolatore generale del comune di Paderno Dugnano

Con deliberazione della giunta regionale, emanata nella data appresso indicata, resa esecutiva ai sensi di legge, è stata approvata una variante al piano regolatore generale del comune a fianco della stessa deliberazione indicato:

deliberazione 18 settembre 1979, n. 25920: comune di Paderno Dugnano (Milano) (variante adottata con deliberazione consiliare 30 giugno 1978, n. 97, relativa all'ampliamento dell'esistente edificio comunale)

(9628)

Approvazione del piano particolareggiato di esecuzione del piano regolatore generale del comune di Stezzano

Con deliberazione della giunta regionale, emanata nella data appresso indicata, resa esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il piano particolareggiato di esecuzione del piano regolatore generale del comune a fianco della stessa deliberazione indicato:

deliberazione 18 settembre 1979, n. 25929: comune di Stezzano (Bergamo) (piano adottato con deliberazione consiliare 22 dicembre 1977, n. 229).

(9629)

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Approvazione del piano di zona del comune di Premilcuore

Con deliberazione della giunta regionale, emanata nella data appresso indicata, è stato approvato il piano di zona per l'edilizia economica e popolare del comune a fianco della stessa deliberazione indicato. Copia di tale deliberazione e degli atti tecnici alla medesima allegati, munita del visto di conformità all'originale, sarà depositata nell'ufficio comunale interessato, a libera visione del pubblico, a termini dell'art. 8 della legge 18 aprile 1962, n. 167:

deliberazione 10 luglio 1979, n. 2513 (controllata senza rilievi dalla commissione regionale di controllo con atto n. 6854/6424 nella seduta del 27 settembre 1979): comune di Premilcuore (Forlì) (piano adottato con deliberazione del consiglio comunale 3 dicembre 1977, n. 95).

(9631)

Varianti al piano di zona dei comuni di Monzuno e Castellarano

Con deliberazioni della giunta regionale, emanate nelle date appresso indicate, sono state approvate varianti ai piani di zona per l'edilizia economica e popolare dei comuni a fianco delle stesse indicati. Copia di tali deliberazioni e degli atti tecnici alle medesime allegati, munita del visto di conformità all'originale, sarà depositata negli uffici comunali interessati, a libera visione del pubblico, a termini dell'art. 8 della legge 18 aprile 1962, n. 167:

deliberazione 10 luglio 1979, n. 2515 (controllata senza rilievi dalla commissione regionale di controllo con atto n. 6856/6426 nella seduta del 27 settembre 1979): comune di Monzuno (Bologna) (variante adottata con deliberazione del consiglio comunale 23 febbraio 1978, n. 2);

deliberazione 17 luglio 1979, n. 2592 (controllata senza rilievi dalla commissione regionale di controllo con atto n. 6909/6410 nella seduta del 27 settembre 1979): comune di Castellarano (Reggio Emilia) (variante adottata con deliberazione del consiglio comunale 16 maggio 1978, n. 64).

(9630)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Sostituzione di un componente effettivo della commissione giudicatrice per gli esami di procuratore legale presso la corte di appello di Venezia.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il decreto ministeriale 17 marzo 1979, registrato il 5 maggio 1979, con il quale sono state nominate le commissioni giudicatrici per gli esami di procuratore legale presso le corti di appello per l'anno 1979;

Letto il telegramma in data 3 settembre 1979, con il quale il presidente della corte d'appello di Venezia nell'informare che il dott. Carnesecchi Ferdinando componente effettivo di quella commissione è deceduto, propone la sostituzione dello stesso con il dott. Ruberto Francesco;

Poichè si ravvisa necessaria detta sostituzione;

Decreta:

Il dott. Ruberto Francesco, sostituto procuratore generale, è nominato componente effettivo della commissione per gli esami di procuratore legale presso la corte di appello di Venezia in sostituzione del dott. Carnesecchi Ferdinando.

Roma, addì 24 settembre 1979

Il Ministro: MORLINO

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 ottobre 1979
Registro n. 27 Giustizia, foglio n. 307

(9410)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Elenco degli aiuti di anestesia e rianimazione idonei ai sensi dell'art. 45 della legge 18 aprile 1975, n. 148

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;

Vista la legge 18 aprile 1975, n. 148, ed in particolare l'art. 45 con il quale, a parziale modifica dell'art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica n. 130/1969 citato, sono indicate le categorie dei sanitari che possono partecipare direttamente ai concorsi di assunzione presso gli enti ospedalieri a prescindere dal conseguimento dell'idoneità nazionale o regionale;

Considerato che la norma citata prescrive che questo Ministero predisponga distinti elenchi di detti sanitari secondo la qualifica e disciplina, a seguito di una documentata istanza dei sanitari interessati;

Visto il proprio decreto in data 2 gennaio 1978, concernente l'elenco degli aiuti di anestesia e rianimazione idonei ai sensi dell'art. 45 della legge 18 aprile 1975, n. 148;

Decreta:

Art. 1.

I sottoindicati sanitari possono partecipare direttamente a concorsi di assunzione a posti di aiuto di anestesia e rianimazione presso enti ospedalieri, a prescindere dall'idoneità nazionale, in quanto in servizi di ruolo e, per la durata di detto servizio, presso enti ospedalieri e, per l'effetto l'art. 1 del precedente decreto del 2 gennaio 1978 è integrato con l'inserimento dei nominativi sottoelencati:

Arcaro Luciana, nata a Vicenza il 15 gennaio 1931;
Avallone Antonio, nato a Vietri sul Mare il 3 settembre 1936;
Berruti Gianna, nata a Torino il 10 settembre 1940;
Biondolillo Gaetano, nato a Sciacca il 4 marzo 1943;
De Bernardinis Gian Benedetto, nato a Terni il 5 luglio 1941;
De Lipsis Corrado, nato a Benevento il 21 maggio 1947;
Cardini Lorenzo, nato a Castiglion del Lago il 27 marzo 1939;
Colella Domenico, nato a S. Maria Capua Vetere il 10 giugno 1941;
Da Rin Betta Vittore, nato a Porretta Terme il 5 settembre 1943;
De Vita Aniello, nato a Moio della Civitella il 6 gennaio 1941;
Ferrari Tregate Franco, nato a Vigevano il 16 aprile 1937;
Fezza Eugenio, nato a Pagani il 28 agosto 1941;
Genta Gian Piero, nato a Borgomasino il 2 febbraio 1938;
Girimonti Greco Diodato, nato a Scandale il 15 ottobre 1940;
Grazioli Roberto Paolo, nato a Brescia il 3 novembre 1939;
Greco Giancarlo, nato a Bologna il 9 dicembre 1934;
Macrì Maria Teresa, nata a Bari il 18 febbraio 1937;
Marchetti Giovanna, nata a Torino il 15 gennaio 1934;
Malagutti Claudio, nato a Cento il 23 dicembre 1940;
Marini Maria Pia, nata a Torino il 18 settembre 1921;
Mazza Fulvio, nato a Salerno il 15 settembre 1942;
Morri Giancarlo, nato a Roma il 25 giugno 1936;
Nisticò Giovanni, nato a Cardinale il 12 dicembre 1940;
Palmisano Nicola, nato a San Sossio il 17 novembre 1943;
Passuello Flavio, nato a Villabartolomea il 5 settembre 1938;
Pesola Augusto, nato a Foggia il 2 marzo 1939;
Polese Piergirolamo, nato a Venezia-Mestre il 31 gennaio 1941;
Romano Gianpaolo, nato ad Aosta il 18 marzo 1935;
Russo Andrea, nato a Ripacandida il 6 maggio 1938.

Art. 2.

I sottoindicati sanitari possono partecipare direttamente a concorsi di assunzione a posti di aiuto di anestesia e rianimazione a prescindere dall'idoneità nazionale, avendo conseguito una idoneità in un concorso espletato a termini del regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631, ed essendo in possesso altresì dei requisiti richiesti per l'ammissione al relativo esame di idoneità ospedaliera e per l'effetto, l'art. 2 del precedente decreto del 2 gennaio 1978 è integrato con l'inserimento dei nominativi dei sanitari sottoelencati:

Agus Anna, nata a Sinnai il 28 febbraio 1930;
Furgeri Lionella, nata a Rovigo il 23 marzo 1926;
Rizzo Barbarino, nato a Bronte il 5 gennaio 1929.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 ottobre 1979

Il Ministro: ALTISSIMO

(9439)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI MACERATA

Stralcio di condotte mediche dal bando di concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Macerata.

Con decreto del medico provinciale di Macerata 20 settembre 1979, n. 4727, sono state stralciate dal banco di concorso, per titoli ed esami, a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Macerata al 1° gennaio 1978, le condotte mediche dei comuni di Appignano, Gagliole e Montecassiano.

(9690)

OSPEDALE DI CIRCOLO DI CANTU'

Concorso ad un posto di aiuto ostetrico-ginecologo

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto ostetrico-ginecologo.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Cantù (Como).

(3759/S)

ISTITUTI OSPEDALIERI DI MODENA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, con rapporto di lavoro a tempo pieno, a:

Policlinico:

due posti di assistente dell'istituto di radiologia e terapia fisica;
un posto di assistente dell'istituto di tisiologia;
un posto di assistente della divisione ospedaliera di assistenza neonatale e per la cura intensiva degli immaturi.

Ospedale civile:

un posto di assistente della divisione di chirurgia generale;
un posto di assistente della divisione di ortopedia e traumatologia;
un posto di assistente del servizio di laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148, nonché le norme di cui alla legge regionale della Lombardia 10 marzo 1976, n. 12.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale, ufficio concorsi, dell'ente in Modena.

(3766/S)

OSPEDALI CIVILI DI GENOVA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso il day hospital emato-oncologico, a:

un posto di aiuto ematologo addetto alla divisione di ematologia;
un posto di aiuto oncologo;
due posti di assistente oncologo addetto al servizio di oncologia;
due posti di assistente ematologo.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Genova.

(3764/S)

OSPEDALE « L. CRESPELLANI » DI CAGLIARI

Concorso ad un posto di primario di laboratorio di analisi mediche

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario di laboratorio di analisi mediche presso l'ospedale di S. Gavino.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Cagliari.

(3774/S)

ARCISPEDALE « S. MARIA NUOVA » DI REGGIO EMILIA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, con rapporto di lavoro a tempo pieno, a:

un posto di assistente del servizio di istologia e anatomia patologica;
un posto di assistente del laboratorio di analisi chimico-cliniche.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Reggio Emilia.

(3762/S)

OSPEDALE « S. CATERINA NOVELLA » DI GALATINA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di primario di laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologia;
un posto di aiuto di neurologia;
un posto di assistente di ostetricia e ginecologia;
un posto di assistente di gastroenterologia;
un posto di assistente di anestesia e rianimazione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Galatina (Lecce).

(3767/S)

OSPEDALE « G. B. MORGAGNI - L. PIERANTONI » DI FORLI'

Concorso a posti di personale sanitario medico

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a:

un posto di assistente di geriatria;
un posto di assistente di ostetricia e ginecologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Forlì.

(3761/S)

OSPEDALE DI RIETI

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto della divisione di pediatria;

un posto di aiuto del servizio di laboratorio di analisi;

un posto di assistente della divisione di ostetricia e ginecologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Rieti.

(3846/S)

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione a concorsi a posti di personale sanitario medico.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione ai pubblici concorsi, per titoli ed esami, ad un posto di primario e due posti di aiuto della seconda divisione di chirurgia generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del giorno 29 dicembre 1979.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Rieti.

(3847/S)

OSPEDALE INFERMI « A. BONORA » DI S. PIETRO IN CASALE

Concorso ad un posto di aiuto di anestesia e rianimazione

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di anestesia e rianimazione (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in San Pietro in Casale (Bologna).

(3773/S)

OSPEDALE « D. GIAMBONI » DI EDOLO

Concorso ad un posto di aiuto della sezione di ostetricia e ginecologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto della sezione di ostetricia e ginecologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Edolo (Brescia).

(3760/S)

OSPEDALE « S. GIUSEPPE E MELORIO » DI S. MARIA CAPUA VETERE

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di assistente del pronto soccorso;

un posto di assistente della divisione di medicina generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria, ufficio personale, dell'ente in S. Maria Capua Vetere (Caserta).

(3777/S)

OSPEDALE CIVILE DI VICENZA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di vice direttore sanitario;

due posti di assistente del servizio primo di anestesia, rianimazione e terapia antalgica.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Vicenza.

(3768/S)

OSPEDALE DI GROSSETO

Concorso ad un posto di assistente di medicina generale addetto alla divisione di medicina generale per lungodegenti

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di medicina generale addetto alla divisione di medicina generale per lungodegenti.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Grosseto.

(3776/S)

OSPEDALI RIUNITI DI BERGAMO

Concorso ad un posto di assistente di chirurgia generale addetto alla prima divisione di chirurgia generale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di chirurgia generale addetto alla prima divisione di chirurgia generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Bergamo.

(3772/S)

REGIONI

REGIONE LIGURIA

LEGGE REGIONALE 7 agosto 1979, n. 27.

Disciplina delle attività di formazione professionale.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 34 *del* 22 *agosto* 1979)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
PROMULGA

la seguente legge:

Titolo I

FINALITA' E OGGETTO DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE

Art 1.
Finalità della formazione professionale

Allo scopo di rendere effettivo l'esercizio del diritto al lavoro ed alla sua libera scelta, di favorire la cultura professionale dei lavoratori, di potenziare il loro contributo al progresso sociale ed economico della collettività regionale e nazionale e di agevolare l'inserimento in attività lavorative dei soggetti handicappati fisici, psichici e sensoriali o con difficoltà di inserimento sociale, la regione Liguria promuove lo sviluppo della formazione professionale in attuazione degli articoli 4, 35, 38 e 117 della Costituzione.

La formazione professionale si svolge nel quadro degli obiettivi della programmazione economica, sia a livello nazionale che regionale e tende a favorire l'occupazione, la produzione e l'evoluzione dell'organizzazione del lavoro in armonia con il progresso scientifico e tecnologico.

Art. 2.
Campi di intervento

In relazione ai fini di cui all'art. 1, le iniziative di formazione professionale costituiscono un servizio e attuano un sistema di formazione permanente che assicura la prima formazione, la qualificazione, la riqualificazione, la specializzazione, la riconversione, l'aggiornamento e il perfezionamento ad ogni livello tecnico professionale.

Fatte salve le competenze dello Stato, di cui all'art. 40 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e quelle di cui alla legge 21 dicembre 1978, n. 845, la formazione professionale è, di norma, gratuita, aperta a tutti i cittadini che abbiano assolto l'obbligo scolastico o ne siano stati prosciolti, si rivolge a tutti i settori pubblici e privati, che svolgono attività economica o sociale e riguarda il lavoro subordinato, quello autonomo, quello associato e le prestazioni professionali.

La Regione, tenuto conto di quanto disposto dal decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, art. 30, lettere *r*) e *s*) e dalla legge 23 dicembre 1978, n. 833, art. 6, lettera *q*), promuove e/o realizza attività destinate alla formazione professionale di operatori sanitari e per i servizi sociali.

Ai fini di assicurare il conseguimento di più specifiche competenze professionali che siano necessarie per lo svolgimento di particolari attività, la Regione organizza o affida con convenzione, ai sensi del successivo art. 30, per i diplomati della scuola secondaria superiore, apposite attività formative di specializzazione.

La Regione può stipulare convenzioni con l'università o con istituti specializzati nella materia per la realizzazione di attività formative di elevata professionalità.

Titolo II

PROGRAMMA DELL'ATTIVITA' DI FORMAZIONE PROFESSIONALE

Art 3.
I programmi regionali di formazione professionale

Nel rispetto delle esigenze formative, nel quadro degli obiettivi della programmazione economica nazionale, regionale e comprensoriale e tenuto conto delle direttive comunitarie per l'accesso ai finanziamenti del Fondo sociale europeo, la giunta regionale, sentiti gli enti interessati, i distretti scolastici, le parti sociali e il comitato di cui all'art. 16, predispone programmi triennali di formazione professionale, aggiornabili annualmente, e li presenta entro il 31 marzo al consiglio regionale che li approva entro sessanta giorni successivi alla data di presentazione.

I programmi comprendono:

a) il quadro delle esigenze formative collegato agli sbocchi occupazionali e ai disegni di riconversione e ristrutturazione a breve e medio periodo, distinte per aree comprensoriali, settori e comparti;

b) gli obiettivi degli interventi formativi organizzati per progetti;

c) il preventivo finanziario.

Art 4.
I piani esecutivi annuali di formazione professionale

Entro il 30 giugno di ogni anno la giunta regionale, sulla base del programma triennale, delibera il piano dei progetti formativi per l'anno successivo, compresi quelli per i quali è richiesto, attraverso i competenti organi dello Stato, l'intervento finanziario del Fondo sociale europeo.

I piani devono tener conto dei programmi di cui all'art. 23 lettera *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675, e degli accertamenti fatti dal Ministero del lavoro in base all'art. 6, penultimo comma, della predetta legge n. 675/1977.

Per il periodo di vigenza della legge 1° giugno 1977, n. 285, i piani annuali di formazione professionale sono predisposti nell'osservanza delle modalità previste dalla legge stessa.

Art. 5.
Struttura delle attività formative

Le iniziative di formazione professionale sono realizzate attraverso corsi professionali, variamente articolati in cicli formativi, secondo i diversi gruppi di utenti, considerata la preparazione di base di ciascun utente e tenuto conto dei titoli di studio conseguiti e dei risultati formativi che si intendono raggiungere.

I corsi consistono in un insieme organico di attività pratico-teoriche e in esperienze di lavoro finalizzate al conseguimento di un definitivo livello professionale, constano di uno o più cicli, per un massimo di quattro, da percorrere consecutivamente ed hanno la durata massima complessiva di duemilaquattrocentoquaranta ore, salvo maggiore durata quando prevista da normativa statale.

Ciclo formativo è un periodo breve di formazione, a struttura modulare, della durata massima di seicento ore, che si conclude con il rilascio di un attestato di frequenza.

Art 6.
Riconoscimento del livello di professionalità conseguito

Alla conclusione del corso professionale la Regione rilascia, agli allievi risultati idonei, un attestato di qualifica relativo al livello di professionalità conseguito.

L'attestato viene rilasciato a seguito di prove finali d'esami sostenute dagli allievi che, avendo frequentato con profitto e assiduità un corso completo di formazione professionale, siano stati ammessi alle prove stesse.

L'attestato indica anche la durata e i contenuti del corso frequentato.

Gli allievi che abbiano privatamente seguito attività libere di formazione professionale possono essere ammessi a sostenere le prove d'esami davanti alla commissione costituita ai sensi dell'art. 7, quando le attività formative svolte corrispondano ai programmi ed ai piani regionali e siano finalizzate al conseguimento di qualifiche riconosciute dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Nella domanda di ammissione agli esami, da inviare alla Regione, gli allievi dovranno specificare dettagliatamente il programma svolto, nonchè i tempi e le modalità con i quali lo stesso è stato realizzato.

Agli allievi che superano positivamente le prove viene rilasciato l'attestato di cui al primo comma del presene articolo.

Art. 7.
Commissioni esaminatrici

Le prove finali per il conseguimento dell'attestato di qualifica rilasciato dalla Regione si svolgono alla presenza di commissioni esaminatrici costituite con decreto del presidente della giunta.

Le singole commissioni sono così composte:

a) un dipendente della Regione di qualifica non inferiore a funzionario, in qualità di presidente;

b) un esperto designato dall'amministrazione periferica del Ministero della pubblica istruzione;

c) un esperto designato dall'amministrazione periferica del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

d) un esperto designato dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori;

e) un esperto designato dalle organizzazioni degli imprenditori;

f) un docente del corso con funzioni anche di segretario.

Può, inoltre, essere incluso nella commissione un altro componente, in qualità di esperto, in relazione alle finalità del corso, scelto dal presidente della giunta regionale.

Ai componenti delle commissioni, che non siano dipendenti della Regione, viene corrisposto un gettone di L. 10.000 lorde per ogni giornata di presenza e viene riconosciuta l'indennità, a titolo di rimborso spese, prevista dalla legge regionale 3 gennaio 1978, n. 1.

Art. 8.
L'atto formale per la definizione dei corsi e dei cicli formativi

Nell'osservanza di quanto previsto in proposito dalla normativa statale e comunitaria, la giunta regionale, sentito il comitato di cui all'art. 16 e tenuto conto di quanto eventualmente previsto al riguardo dai contratti collettivi di lavoro, definisce i corsi ed i cicli di cui all'art. 5.

Con la stessa deliberazione vengono stabiliti i programmi didattici di massima, le modalità di inserimento e di reinserimento nelle attività formative nonchè la permanenza minima nella attività lavorativa da comprendere in ogni singolo caso.

Art. 9.
Tirocini pratici presso imprese

La Regione e gli enti di cui all'art. 30, stipulano convenzioni con le imprese di tutti i settori produttivi per garantire la permanenza minima nei tirocini di cui al secondo comma dell'art. 8.

La regione stipula altresì convenzioni con le imprese per disciplinare le modalità con le quali deve essere svolto il tirocinio guidato di cui all'art. 15, quarto comma, della legge 21 dicembre 1978, n. 845.

In aggiunta alla ordinaria assicurazione contro gli infortuni, la Regione provvede a coprire gli allievi e il personale docente contro i particolari rischi di infortunio connessi a detti tirocini e si accerta, attraverso il personale che segue lo svolgimento del modulo presso l'azienda, che l'attività formativa non venga utilizzata per scopi di produzione aziendale.

Art. 10.
Allievi che non hanno assolto l'obbligo scolastico

Per gli allievi della formazione professionale che abbiano superato l'età dell'obbligo scolastico senza aver conseguito il relativo titolo di studio, la Regione, sentito il comitato di cui all'art. 16, adotta, con il consenso degli interessati, misure idonee a favorire la necessaria integrazione con le attività didattiche che, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 11, secondo comma, della legge 21 dicembre 1978, n. 845, dovranno essere attuate a cura della competente autorità scolastica cui compete altresì il conferimento del titolo.

Art. 11.
Formazione degli operatori della formazione professionale e aggiornamento della didattica

La Regione direttamente o convenzionandosi per particolari esigenze con gli enti di cui all'art. 30, organizza attività di aggiornamento del personale operante nel settore della formazione professionale, anche dipendente da altri enti, purchè impegnato nella realizzazione di progetti regionali di formazione professionale.

Per lo svolgimento di dette attività la Regione può costituire, con le modalità di cui all'art. 18, un centro regionale di formazione professionale che ha anche lo scopo di studiare ed elaborare una moderna didattica rispondente alle tecniche più evolute.

Per la realizzazione delle attività del predetto centro la Regione può avvalersi della collaborazione scientifica dell'università e di istituti specializzati nella materia.

Art. 12.
Collaborazione tra Regione e Stato per l'uso di locali e attrezzature e per l'innovazione metodologico-didattica

Previe intese con le competenti autorità scolastiche la Regione, allo scopo di realizzare progeti di formazione professionale, si avvale della facoltà accordata dall'art. 10 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, per l'uso di locali e attrezzature delle scuole e degli istituti scolastici dipendenti dal Ministero della pubblica istruzione.

La competente autorità scolastica, previe intese con la Regione, può utilizzare i centri di formazione professionale della Regione per lo svolgimento di attività di lavoro e di formazione tecnologica nell'ambito della scuola dell'obbligo e della scuola secondaria superiore.

Ai fini della innovazione metodologico-didattica e della ricerca educativa, la Regione persegue intese volte a facilitare la cooperazione fra le iniziative di formazione professionale e le istituzioni di istruzione secondaria e superiore.

Art. 13.
Provvidenze per gli allievi della formazione professionale

La Regione garantisce il diritto alla formazione professionale mediante servizi e idonee provvidenze a favore degli allievi.

Il programma regionale poliennale di formazione professionale, di cui all'art. 3, definisce il tipo, l'entità e le modalità di erogazione di dette provvidenze.

Le provvidenze di cui ai commi precedenti non sono cumulabili con provvidenze accordate, allo stesso titolo e per il medesimo periodo di tempo, dallo Stato.

Art. 14.
Attività per l'accertamento dei fabbisogni di formazione professionale

La Regione, all'interno del settore della formazione professionale ed in una delle forme previste dall'art. 12 della legge regionale 30 maggio 1978, n. 27, svolge attività volte all'accertamento dei fabbisogni di formazione professionale ed in particolare appronta studi, ricerche, documentazioni ed informazioni, affinchè le inziative di formazione professionale da realizzare siano coerenti con le prospettive occupazionali e conseguenti al programma regionale di sviluppo.

Per realizzare gli scopi di cui al precedente comma, la Regione opera in permanente collegamento con le parti sociali, l'università, l'ufficio e l'ispettorato regionali del lavoro, la sovrintendenza regionale scolastica e si avvale della collaborazione dell'istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori e dell'istituto ligure di ricerche economiche e sociali.

Art. 15.
Servizio di orientamento professionale e di informazione

Al fine di indirizzare i giovani verso attività che presentano concreti sbocchi occupazionali, avuto riguardo alle loro attitudini, la Regione assicura un servizio di orientamento professionale e di informazione.

Sentite le indicazioni programmatiche dei consigli scolastici distrettuali e previ opportuni accordi con l'autorità scolastica competente, la Regione attua il servizio di orientamento professionale avvalendosi anche della collaborazione delle parti sociali, degli enti, degli uffici e degli istituti di cui all'art. 14.

L'attività informativa, rivolta alla generalità dei giovani, viene attuata attraverso i comuni, i consigli circoscrizionali, le istituzioni formative e quelle scolastiche, le pubbliche amministrazioni, le imprese e le organizzazioni sindacali nonchè organizzando periodiche conferenze distrettuali nelle quali vengono illustrate le indagini relative alle esigenze di formazione professionale e le connesse prospettive occupazionali.

Art. 16.
Il comitato regionale per la formazione professionale

E' istituito il « comitato regionale per la formazione professionale » con funzioni consultive.

Il comitato, oltre a svolgere i compiti previsti da altre disposizioni della presente legge, esprime pareri sui programmi didattici di massima e fornisce indicazioni circa le iniziative da proporre all'amministrazione periferica del Ministero della pubblica istruzione, per favorire il rientro nella scuola secondaria superiore di allievi, che abbiano seguito cicli di formazione professionale, nel rispetto della normativa nazionale.

Esprime i pareri richiestigli dalla amministrazione regionale in materia di formazione professionale e costituisce sede per la consultazione di cui all'art. 3, primo comma, lettera *f*), della legge 21 dicembre 1978, n. 845.

Il comitato è composto:

a) dall'assessore incaricato alla formazione professionale, che lo presiede;

b) da un rappresentante dell'Unione regionale delle province liguri;

c) da un rappresentante della sezione regionale ligure dell'Associazione nazionale comuni italiani;

d) da un rappresentante dell'Università di Genova;

e) dal sovrintendente regionale scolastico;

f) dal direttore dell'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione;

g) da tre esperti in materia di formazione professionale designati dal consiglio regionale, con votazione limitata a due nomi;

h) da quattro rappresentanti degli imprenditori, uno per ciascuno dei settori agricoltura, industria, artigianato, commercio e servizi, scelti dal consiglio regionale tra i designati dalle associazioni di datori di lavoro maggiormente rappresentative in campo regionale;

i) da tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative in campo nazionale;

l) da un rappresentante dell'Istituto per lo sviluppo della formazione professionale;

m) dal dirigente del settore della formazione professionale.

Svolge le funzioni di segretario un dipendente regionale addetto al settore della formazione professionale.

Alle nomine provvede il presidente della giunta regionale con proprio decreto; il comitato dura in carica tre anni.

In relazione agli affari da trattare il presidente del comitato può invitare a partecipare, con voto consultivo, alle sedute rappresentanti delle associazioni di imprenditori e di lavoratori autonomi, maggiormente rappresentative in campo regionale, al fine di garantire la necessaria presenza dei rappresentanti di quei comparti economici che presentano maggiori esigenze di formazione professionale.

Sempre in relazione agli affari da trattare, il presidente del comitato può inoltre invitare a partecipare, con voto consultivo, alle sedute uno o più direttori dei centri di formazione professionale.

Titolo IV

GESTIONE DELLE ATTIVITA' DI FORMAZIONE PROFESSIONALE

Art. 17.
Modalità di attuazione

La Regione, salvo quanto previsto dall'art. 37, svolge attività di formazione professionale attraverso i centri di formazione professionale, che sono unità didattiche polivalenti destinate permanentemente alla formazione professionale, dotate di adeguati locali, laboratori, servizi, attrezzature e di personale necessario per il funzionamento.

Art. 18.
I centri regionali di formazione professionale

I centri di formazione professionale della Regione fanno capo, funzionalmente e organizzativamente, al settore della formazione professionale e hanno autonomia didattica e amministrativa, nell'ambito di quanto disposto dalla normativa regionale.

Alla loro istituzione, riconversione e soppressione provvede la giunta regionale, sentito il comitato di cui all'art. 16, secondo le indicazioni contenute nei programmi poliennali per la formazione professionale.

Art. 19.
Calendario ed orario delle attività dei centri regionali di formazione professionale

La Regione assicura un calendario e un orario di funzionamento dei centri di formazione professionale tali da garantire il regolare ed il completo svolgimento dei cicli formativi e da agevolare la frequenza da parte delle donne nonchè dei lavoratori occupati.

Art. 20.
Gestione dei centri regionali di formazione professionale

Alla direzione di ogni centro regionale di formazione professionale è preposto un dipendente regionale che provvede, secondo le direttive del settore della formazione professionale, alla gestione del centro e ne risponde a norma dell'art. 28 della legge regionale 30 maggio 1978, n. 27.

Nella gestione del centro il dipendente di cui al comma precedente opera con la collaborazione e la partecipazione del personale addetto, secondo i principi contenuti nell'art. 3 della legge regionale sopracitata.

Art. 21.
Comitato sociale di centro

Presso ogni centro regionale di formazione professionale viene costituito, con decreto del presidente della giunta, un comitato sociale di centro.

Esso è composto da:

a) tre rappresentanti eletti annualmente dagli allievi del centro;

b) un rappresentante del comune ove ha sede il centro;

c) un rappresentante del distretto scolastico ove ha sede il centro;

d) un rappresentante delle organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative sul piano nazionale, designato dagli organi sindacali della provincia ove ha sede il centro;

e) un imprenditore che opera nel settore di attività corrispondente all'indirizzo prevalente del centro designato dalle associazioni di categoria della provincia ove ha sede il centro;

f) il direttore del centro;

g) un docente di ruolo eletto dal personale docente del centro;

h) un rappresentante eletto dal personale non docente del centro.

Il comitato elegge il presidente tra i rappresentanti di cui alle lettere *d*) ed *e*) e il segretario tra i rappresentanti di cui alle lettere *g*) e *h*) del precedente comma.

Il comitato dura in carica due anni.

Le elezioni dei rappresentanti degli allievi hanno luogo ogni anno, quelle per i rappresentanti del personale docente e del personale non docente hanno luogo in coincidenza del rinnovo del comitato.

Coloro che nel corso del biennio perdano i requisiti per essere eletti vengono sostituiti dai primi non eletti nelle rispettive liste.

Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, la giunta regionale fissa le modalità per la indicazione delle elezioni, la formazione degli elenchi degli elettori, la costituzione delle commissioni elettorali, la costituzione dei seggi, lo svolgimento della propaganda elettorale, la formazione delle liste, la predisposizione dei vari tipi di schede, lo svolgimento dello scrutinio, la proclamazione degli eletti, la convocazione del comitato e le competenze a ricevere e decidere gli eventuali ricorsi.

Art. 22.

Compiti del comitato sociale di centro

Il comitato a maggioranza assoluta dei componenti adotta, per il proprio funzionamento e per lo svolgimento dei compiti di cui ai commi successivi, un regolamento da sottoporre alla approvazione della giunta regionale.

Il comitato esercita una vigilanza a carattere generale sulla organizzazione e sulla attività del centro.

In particolare e nell'ambito dei programmi e dei piani regionali di formazione professionale formula proposte in ordine:

a) alle attività formative anche sperimentali e ne segue l'andamento;

b) alla migliore organizzazione, alla dotazione di mezzi ed alla utilizzazione del centro;

c) alla istituzione di servizi sociali e ne segue l'attuazione.

Il comitato si riunisce almeno una volta al mese; copia del processo verbale di ogni riunione viene fatta pervenire, a cura del segretario del comitato, al settore della formazione professionale entro cinque giorni da quello in cui ha avuto luogo la riunione.

Entro il trentuno gennaio di ogni anno, il comitato trasmette al settore della formazione professionale una dettagliata relazione su quanto rilevato, nel corso dell'anno precedente, circa l'attività formativa svolta dal centro.

Art. 23.

Programmi didattici e coordinamento didattico

Conformemente ai programmi didattici di massima, il direttore del centro, con la collaborazione dei docenti dei singoli corsi, predispone i programmi didattici dettagliati e, con la collaborazione dei docenti di tutti i corsi, assicura il coordinamento didattico del centro.

Il coordinamento didattico all'interno di ogni corso è assicurato dai docenti del corso stesso che tengono riunioni almeno quindicinali per verificare l'andamento dell'attività formativa nella quale sono impegnati.

Il coordinamento deve garantire l'unitarietà metodologica tra contenuti tecnologici, scientifici e di cultura professionale.

Art. 24.

Diritto di assemblea

Gli allievi ed il personale dei centri hanno diritto di riunirsi in assemblea nei locali del centro secondo le modalità di cui ai successivi articoli.

Le assemblee costituiscono occasione di partecipazione democratica alla vita ed alla attività del cenrto nonchè di approfondimento dei problemi del mondo del lavoro connessi alla formazione professionale.

Art. 25.

Assemblee degli allievi

Le assemblee degli allievi possono essere di centro o di ciclo; su iniziativa di almeno un decimo degli allievi esse possono aver luogo una volta al mese, durante le ore destinate all'attività formativa.

L'assemblea di centro ha una durata massima di quattro ore, quella di ciclo di due ore.

Subordinatamente alla disponibilità dei locali, gli allievi possono tenere, in ore diverse da quelle destinate alla attività formativa, un'altra assemblea di centro ed un'altra di ciclo al mese con le modalità di cui al primo comma.

Su invito dei promotori delle assemblee di centro, alle stesse possono intervenire rappresentanti sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro, nonchè esperti in problemi sociali, culturali, artistici, tecnici e scientifici.

Art. 26.

Assemblee del personale dei centri

Il personale dei centri può tenere assemblee secondo quanto previsto dalle norme vigenti per il personale della regione Liguria.

Art. 27.

Personale dei centri di formazione professionale

I contingenti numerici del personale docente del ruolo organico regionale addetto alla formazione professionale, i compiti e le attribuzioni dello stesso saranno disciplinati da apposita legge regionale.

Art. 28.

Diritti e doveri dei docenti

Ai docenti è garantita la libertà di insegnamento e di espressione culturale sancita dalla Costituzione.

Lo svolgimento delle attività si informa alla determinazione collegiale delle scelte didattiche, alla sperimentazione e al continuo aggiornamento della cultura professionale.

I docenti sono impegnati alla valorizzazione e alla trasmissione delle conoscenze professionali e delle capacità tecniche al fine di stimolare un effettivo processo di formazione degli allievi, anche attraverso la loro attiva partecipazione e collaborazione.

I direttori dei centri e i docenti operano affinchè sia assicurata la crescita della coscienza sociale e democratica degli allievi.

Art. 29.

Stanziamenti a favore dei centri

Ai centri di formazione professionale della Regione sono assegnati i fondi necessari per il funzionamento ed, in particolare, per le spese relative alle attività didattiche, mediante anticipazioni ai sensi degli articoli 91 e 93 della legge regionale 4 novembre 1977, n. 42, nonchè per quelle di natura economale, di cui all'art. 92 della predetta legge regionale e al regolamento regionale 16 giugno 1977, n. 1, sul servizio di economato.

Titolo V

ATTIVITÀ FORMATIVE SVOLTE DA ENTI O DA IMPRESE

Art. 30.

Progetti realizzati da enti convenzionati con la Regione

L'esecuzione di progetti formativi, compresi nella parte di attività non coperta dalle strutture della Regione, ma resa necessaria in relazione agli obiettivi del programma triennale, è affidata, mediante convenzione da stipulare con gli enti interessati, a centri di formazione professionale costituiti e gestiti:

a) dagli enti locali della Regione;

b) dagli enti che siano emanazione o delle organizzazioni democratiche e nazionali dei lavoratori dipendenti, dei lavoratori autonomi, degli imprenditori, o di associazioni ed istituzioni con finalità formative e sociali, o di imprese e loro consorzi, o del movimento cooperativo;

c) dagli organismi internazionali particolarmente qualificati nel campo della formazione professionale e operanti in Liguria.

I soggetti di cui al precedente comma, lettere *b*) e *c*), devono possedere i seguenti requisiti:

1) avere come fine la formazione professionale;

2) disporre di strutture, capacità organizzativa e attrezzature idonee;

3) non perseguire scopi di lucro;

4) garantire il controllo sociale delle attività;

5) applicare per il personale il contratto nazionale di lavoro di categoria.

6) rendere pubblico il bilancio annuale per ciascun centro di attività;

7) accettare il controllo della Regione, che può effettuarsi anche mediante ispezioni, sul corretto utilizzo dei finanziamenti erogati.

I requisiti tecnici vengono accertati attraverso apposite ispezioni regionali, tenendo conto di quanto disposto dall'art. 18, primo comma, lettera 1), della legge 21 dicembre 1978, n. 845.

La giunta regionale esamina le proposte dei singoli progetti esecutivi presentate dagli enti e, riconosciutane la coerenza con i progetti regionali, accertatane la fattibilità e valutati il costo ed ogni altro elemento utile, ne affida l'esecuzione allo ente proponente che è obbligato ad attenersi a tutti le prescrizioni della presente legge e dell'apposita convenzione.

Quando si tratta di progetti da affidare a enti che iniziano attività formative nella Regione, la giunta regionale sente il Comitato di cui all'art. 16 in ordine ai requisiti accertati ai sensi del secondo comma.

Art. 31.

Concessione di beni in comodato

La giunta regionale, ove ravvisi l'opportunità di integrare le strutture di cui dispongono i centri di formazione professionale costituiti dagli enti di cui all'art. 30, può concedere in

comodato ai predetti enti beni immobili, nonchè attrezzature tecnico-didattiche, da destinarsi esclusivamente alle attività formative.

Art. 32.

Progetti presentati da imprese

Singole imprese o gruppi di imprese, sia pubbliche che private, possono presentare progetti di formazione professionale coerenti con il programma ed il piano regionale, purchè sussista l'accordo delle organizzazioni sindacali e le finalità del progetto non coincidano con le proprie attività correnti di aggiornamento o riqualificazione aziendale.

La Regione, accertata la sussistenza dei requisiti di cui al comma precedente, può affidare la esecuzione dei singoli progetti ai propri centri o a centri dipendenti da enti gestori di formazione professionale, o, mediante convenzione alle imprese stesse ove queste dimostrino, a seguito di ispezione regionale, di possedere capacità tecnica e idonee strutture formative e accettino il controllo della Regione.

Titolo VI

DISPOSIZIONI FINANZIARIE, TRANSITORIE E FINALI

Art. 33.

Finanziamento delle attività di formazione e di orientamento professionale

Al finanziamento delle attività di formazione e di orientamento professionale, la Regione provvede con:

a) propri stanziamenti;

b) contributi del Fondo sociale europeo;

c) ogni altro contributo, destinato alla formazione professionale, che pervenga da enti pubblici o privati.

Art. 34.

Rinvio alla normativa statale

Per quanto riguarda, in generale, l'assetto giuridico del rapporto formativo ed, in particolare, l'apprendistato, il rinvio del servizio militare per gli allievi che frequentano i corsi di formazione professionale, l'utilizzo delle tariffe preferenziali relative ai mezzi di trasporto statali, le agevolazioni di carattere fiscale e previdenziale, la determinazione delle qualifiche professionali, la validità degli attestati di qualifica, specie ai fini del collocamento, dei rapporti di lavoro e per l'ammissione ai pubblici concorsi, il godimento delle agevolazioni previste dallo art. 10 della legge 20 maggio 1970, n. 300, la istituzione ed il finanziamento delle iniziative di formazione professionale dei lavoratori italiani che prestano la propria attività in paesi stranieri, l'ammissione degli stranieri alle attività di formazione professionale, nonchè per quant'altro non rientrante nelle competenze della Regione, si fa rinvio alla normativa statale.

Art. 35.

Abrogazione normativa precedente

Sono abrogati i titoli I e II della legge regionale 7 marzo 1973, n. 5, ed ogni altra disposizione regionale contrastante con la normativa contenuta nella presente legge.

Art. 36.

Salvaguardia delle attività formative in atto

I corsi di formazione professionale organizzati od autorizzati dalla Regione, che sono in regolare svolgimento all'atto dell'entrata in vigore della presente legge, continuano ad essere disciplinati, sino al loro completamento, dalle norme in base alle quali sono stati organizzati od autorizzati.

Art. 37.

Delega di funzioni amministrative

Ad avvenuta attuazione della legge di riforma dell'ordinamento degli enti locali e comunque non oltre il 31 dicembre 1981, la Regione, previa consultazione degli enti infraregionali e sentito il parere del comitato di cui all'art. 16 provvederà con apposita legge alla delega di funzioni amministrative inerenti alla materia di cui alla presente legge.

La presente legge regionale sarà pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Liguria.

Genova, addì 7 agosto 1979

MAGLIOTTO

LEGGE REGIONALE 7 agosto 1979, **n. 28.**

Modifica alla legge regionale 21 maggio 1979, n. 17: « Assunzione di personale da destinare alle attività di formazione professionale della Regione ».

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 34 *del* 22 *agosto* 1979)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il primo comma dell'art. 7 della legge regionale 21 maggio 1979 n. 17: « Assunzione di personale da destinare alle attività di formazione professionale della Regione » è modificato come segue:

Il consiglio regionale stabilisce i criteri generali per la formazione delle graduatorie di cui alla lettera *b)* dell'articolo precedente, tenendo conto dei titoli di studio, dei titoli professionali, delle esperienze lavorative, delle attività di insegnamento precedentemente prestate nel settore della formazione professionale, della partecipazione a corsi di aggiornamento; la giunta regionale, accertate le esigenze di personale, decide circa la emanazione dei bandi e la presentazione delle domande di conferimento degli incarichi stessi.

Art. 2.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Liguria.

Genova, addì 7 agosto 1979

MAGLIOTTO

(8950)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100793110)